



Ministero della Giustizia

**Relazione finale del Tavolo tecnico
sulla tutela dei diritti dei minori
nel contesto dei social networks,
dei servizi e dei prodotti digitali in rete**

(d. m. 21 giugno 2021)

Roma, 10/05/2022

La presidente del tavolo On. Avv. Anna Macina Sottosegretario di Stato

**TAVOLO TECNICO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI NEL CONTESTO DEI *SOCIAL NETWORKS*,
DEI SERVIZI E DEI PRODOTTI DIGITALI IN RETE**

(d.m. 21 giugno 2021 – Presidente On. Avv. Anna Macina, Sottosegretario di Stato alla Giustizia)

RELAZIONE FINALE

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La Composizione, gli obiettivi, il metodo ed il lavoro del Tavolo. - 3. Il monitoraggio del fenomeno ‘minori e *social networks*’: le audizioni ed i contributi degli esperti. - 4. Ricognizione del quadro giuridico e normativo. - 4.1. L’Ambito ONU. - 4.2 L’ambito euro-unitario ed il recepimento del legislatore nazionale: la tutela dei minori nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e nel ‘Testo unico dei servizi media ed audiovisivi - TUSMA’. - 4.3 Le prospettive in ambito comunitario: il Digital Service Act. - 4.4 Altre norme, nell’ambito nazionale, in favore della tutela del minore on line. - 4.5. Ricognizione normativa della disciplina in tema di capacità e di amministrazione dei beni dei minori in relazione al fenomeno dei baby influencer. - 5. Le proposte di intervento. 5.1. *Age verification* e uso consapevole delle nuove tecnologie della rete. – 5.2. *Baby influencer*: capacità giuridica del minore e ‘diritto all’oblio’: l’esempio francese. – 5.3. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione. - 5.4. Una nuova *governance* per il coordinamento degli attori istituzionali.

1. INTRODUZIONE

Preliminare ad ogni riflessione, si ritiene doverosa una premessa: non vi è alcuna presunzione di esaustività in questo pur lungo e corposo lavoro iniziato e proseguito con grande passione da parte di tutti. Si è consapevoli della complessità del tema delle tutele dei minorenni nell'ambito dell'universo digitale, e dell'uso dei *social* in particolare, che può essere analizzato da più angolazioni. Ciò che ha caratterizzato questo contributo è stato proprio un approccio olistico, con la dichiarata volontà di coinvolgere e non escludere, e di estendere l'analisi e la riflessione ai vari piani del fenomeno. Punto di forza è stata la sinergia costruita con le tre Autorità (AgCOM, GPDP, Agia) che condividono competenze, poteri e responsabilità specifici. Così come la capacità dell'*insieme* costituito, di sapersi relazionare ed aprire al confronto con soggetti rappresentativi e portatori di interessi diversi, non sempre contrapposti, oltre all'invito rivolto e raccolto alle stesse piattaforme *social*, anche tramite la sottoposizione di un dettagliato questionario, di avviare una seria riflessione comune sulla capacità delle regole date di proteggere i minori e di creare quel *recinto* normativo in grado di garantire la coesistenza con pari dignità dell'accesso alla Rete e della protezione dai pericoli della Rete stessa.

Diritti esistenti in capo allo stesso soggetto: il minore. Terreni che devono tenere insieme, dunque, diritti egualmente meritevoli di tutela, di rango costituzionale, che proprio per questo vanno contemperati. Il diritto di accesso alla Rete è l'evoluzione del diritto all'informazione e, a maggior ragione nel caso di soggetti vulnerabili come i minori, va contemperato con il diritto alla *privacy* e alla tutela dei propri dati personali, il diritto alla rimozione di immagini (diritto all'oblio) pubblicate senza consenso esplicito, il diritto ad uno sviluppo psico-fisico corretto.

Il lavoro del Tavolo ha portato ad una immersione nelle pratiche e nella quotidianità digitale dei ragazzi. Partendo da un monito straordinariamente attuale: *“i problemi più acuti nascono dalla disponibilità di un arsenale tecnologico sempre più imponente, bisogna chiedersi se tutto quel che è tecnicamente possibile sia pure eticamente lecito, politicamente e socialmente accettabile, giuridicamente ammissibile”* diceva venticinque anni fa il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali Stefano Rodotà nella sua prima relazione al Parlamento. Era il 30 aprile del 1998. Scienza, etica e diritto sono una triangolazione che impone al legislatore attenzione e riflessione. Ancora di più oggi che la dimensione relazionale dei più giovani viene definita *“onlife”*. Una continua commistione tra reale e digitale, che spesso induce a credere che solo l'esperienza resa pubblica meriti di essere vissuta, che la realtà necessiti la puntuale condivisione *online* per risultare appagante. Un flusso continuo di esperienze che si fondono, e si confondono, tra le attività fisiche e materiali e quelle digitali e virtuali.

Una dinamica ben presente da anni ma che in epoca di pandemia ha subito un'accelerazione senza precedenti e inevitabile, a causa delle limitazioni alle relazioni in presenza. Si è moltiplicato l'uso degli strumenti digitali, è aumentato a dismisura il tempo di connessione. La Rete è stata la finestra sul mondo, il momento della socialità. I *social* ci hanno permesso di restare vicini pur nella lontananza fisica. Ci hanno abituato alla condivisione dei dati fino alla costruzione di una *nuova normalità* fatta della necessità di restare in connessione virtuale con affetti, parenti e amici, e fatta dell'utilizzo costante della Rete, anche per motivi di studio o lavoro. Abbiamo in alcuni casi, come comunità, abbassato le difese e forse sottovalutato i rischi legati all'aumento esponenziale delle ore di connessione. Attività non più straordinarie e per questo forse inconsapevolmente considerate sempre utili. Bambine e bambini, anche molto piccoli, sono stati esposti quotidianamente a contenuti di difficile comprensione ed inquadramento, spesso in assenza di una guida, l'adulto di riferimento, anch'egli connesso e non sempre capace di valutare l'impatto di una iper-esposizione. Durante la crisi pandemica si è registrato un abbassamento dell'età di accesso ai contenuti della Rete e alle piattaforme *social*, per i quali la soglia di accesso è fissata dai legislatori nazionali all'interno di un range dato dalla direttiva europea di riferimento. Il legislatore italiano ha scelto di fissarla a 14 anni, concedendo l'accesso a 13 ma con coinvolgimento attivo degli adulti di riferimento dei minori. Tale soglia, tuttavia, viene ampiamente violata come confermato a più riprese anche dalle stesse piattaforme, sollecitate sul tema.

Allo stesso tempo, le tecnologie digitali restano un'incredibile ed inesauribile opportunità di crescita e conoscenza per le nuove generazioni. Non solo: l'accesso stesso alla Rete e alle sue funzioni è considerato a ragione un diritto per i minori, così come definito dalla Convenzione internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Strumento di formazione e sviluppo della propria identità. Il presupposto, dunque, per qualsiasi ipotesi di lavoro che abbia l'ambizione di indagare questi fenomeni e costruire un percorso di maggior tutela per i minori *online*, deve essere la garanzia di un pieno accesso alla Rete e alle sue opportunità. Tutto ciò non può però prescindere dall'obiettivo di sperimentare ambienti digitali sani, con ridotti rischi legati ad un utilizzo inconsapevole dei mezzi, ad abusi e degenerazioni. Occorre, anche, sviluppare una consapevolezza sul valore dei dati personali, la cui monetizzazione avvantaggia i gestori e risulta spesso "sacrificabile" dal singolo sull'altare della popolarità *social* e in Rete. A maggior ragione quando si tratta dei dati di un minore deve essere garantita massima cautela. L'assunto "se non pubblici non existi" porta spesso i giovanissimi in cerca di affermazione sociale a non considerare il fatto che ogni condivisione, foto, o *like* contribuisce a costruire la loro identità digitale.

Il Tavolo tecnico si è insediato con l'idea di dedicare un'attenzione specifica a tutti questi fenomeni, promuovendo uno scambio e un dialogo aperto e non pregiudiziale con esperti, accademici,

associazioni e con gli stessi soggetti che erogano i servizi. Il Ministero della Giustizia ha offerto anche un occhio attento per la verifica e l'appropriatezza della legislazione in vigore. Una ricognizione normativa, nazionale e comunitaria, che da un lato ha fatto emergere evidenti ed inevitabili lacune dovute anche alla accelerazione delle innovazioni proposte dal mercato, dall'altro ha segnalato il fermento comune a molti Paesi che hanno dimostrato in questa stagione la necessità di voler aggiornare rapidamente la normativa in vigore e fornire nuove risposte. Il fenomeno della partecipazione dei minori al digitale è disciplinato su più livelli normativi, nazionale e sovranazionale, e declinato in leggi, decreti e pareri. È stato dunque necessario un lavoro di analisi degli ordinamenti di altri Stati membri che su alcuni dei temi di interesse hanno prodotto recenti aggiornamenti. Un approfondimento teso anche a verificare elementi di compatibilità rispetto al nostro ordinamento per avanzare proposte di integrazione normativa. La nuova tendenza comunitaria, più volte richiamata anche dal *Digital Service Act* (DSA), la disciplina europea ormai in via di definitiva approvazione che dovrebbe regolamentare la materia ed offrire un inquadramento generale, è quella di utilizzare maggiormente strumenti di *soft law*: Carte che raccolgono principi in favore della tutela dei minori *online*, in grado di indicare le coordinate per una co-regolamentazione della materia insieme agli stessi soggetti che forniscono i servizi. Una via che appare più efficace rispetto ai tentativi del recente passato di regolamentare il sistema, *calando* dall'alto norme statiche in un ambito invece in costante evoluzione, oppure in alternativa di invitare gli operatori all'auto-regolamentazione, approccio che ha mostrato tutti i suoi limiti come purtroppo testimoniato anche da recenti casi di cronaca.

Una prospettiva suffragata dagli autorevoli pareri degli esperti e dei soggetti intervenuti, che hanno condiviso la necessità di poter disporre di un sistema normativo e di controllo vivo, mobile e flessibile. Le regole vigenti devono essere chiare, credibili, cioè in grado di essere rispettate. Ma la *governance* del fenomeno deve avere la capacità di rispondere con rapidità alle sollecitazioni costanti che l'evoluzione tecnologica presenta, e che la quotidianità dell'uso della Rete sottopone. Si tratta dunque di provare a mettere insieme competenze che ad oggi appaiono in parte frammentate, per proporre una strategia e strumenti coordinati in grado di fare analisi, monitoraggio e confronto su tutti i fenomeni legati all'utilizzo del mondo digitale da parte dei minori e di attivare risposte rapide. La diffusione di competenze e responsabilità in capo a soggetti pubblici diversi (Legislatore, Autorità, Ministeri) potrebbe rallentare la capacità di cogliere l'interconnessione dei vari aspetti, recuperabile invece attraverso un coordinamento che renda la possibilità di intervento e di disciplina maggiormente rapidi ed efficaci. Per non rischiare di restare ancorati alla rigidità di norme spesso incapaci di flettersi per disciplinare casistiche non prevedibili nel momento in cui il legislatore vi mette mano, occorre tenere l'ordinamento costantemente aggiornato con l'innovazione tecnologica evitando di avere

norme obsolete perché superate. D'altra parte, è più che mai opportuno adottare modelli di confronto e coinvolgimento tra tutti i soggetti, organi od enti.

Le proposte finali che il tavolo ha avanzato sono dunque di metodo ma anche di merito, e sono declinate sulla base di quelle che sono emerse come le principali fragilità del sistema. L'assenza di certezze sulla verifica dell'età di ingresso dei minori in Rete, la cosiddetta *age verification*, porta alla necessità primaria di un intervento che garantisca credibilità del dispositivo, oggi ampiamente disatteso. Occorre rendere effettivo il limite di 13 anni per l'accesso, la cui comprovata e costante violazione priva di certezza il diritto. Serve un intervento che si ponga l'obiettivo di rendere concreto un limite, per evitare di assecondare un ambiente digitale in cui tutto parrebbe essere concesso. Le modalità possono essere molteplici, per scelte tecniche e anche politiche, afferenti cioè al bilanciamento tra diritti contrapposti, ma devono potersi adattare alla evoluzione tecnologica, nel solco di un percorso di co-regolamentazione.

La ricerca della coabitazione e del temperamento tra diritti ha guidato questo lavoro e ispirato le sue conclusioni. Anche rispetto al macro-tema dello sfruttamento dell'immagine dei più piccoli. Categoria connessa al non più emergente ma ormai consolidato fenomeno dei *baby influencer* e a quello del cosiddetto *sharenting* da parte degli adulti. L'analisi della normativa francese, la comparazione e la verifica della compatibilità di alcuni istituti con l'ordinamento italiano, hanno permesso di ipotizzare possibili interventi e prospettare soluzioni normative.

Il preminente interesse del minore, faro dell'intero lavoro svolto, non è però garantito dall'estensione o dal potenziamento di possibili proibizioni. Non è vietando ma regolamentando che si può contribuire, ad opinione di questo Tavolo, alla costruzione di ambienti digitali utili e sicuri. Offrendo perimetri credibili di riferimento per lo spazio di azione dei più giovani in Rete e garantendo anche piena disponibilità di strumenti di informazione per rinforzare la consapevolezza sulle opportunità e sui rischi degli ambienti *social*. Campagne di comunicazione rivolte non solo ai minori ma anche alle famiglie, non sempre pienamente in grado di accompagnare i più piccoli nei percorsi della scoperta della dimensione digitale, anche perché privi delle informazioni necessarie. La relazione propone dunque anche un'analisi di come potenziare il lavoro di sensibilizzazione mirato ad utenti minori e adulti di riferimento. Partendo però dal presupposto che sia necessaria una differenziazione netta dei meccanismi comunicativi: se per il mondo adulto possono ancora funzionare bene i media tradizionali, ciò non si può assicurare per i minori che necessitano invece di essere raggiunti proprio là dove si "incontrano" e interagiscono: la Rete e i *social*. Oggetto, anche questo, di un possibile intervento di co-regolamentazione tra soggetti pubblici e gestori privati.

2. LA COMPOSIZIONE, GLI OBIETTIVI, IL METODO ED IL LAVORO DEL TAVOLO

Il “Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks*, dei servizi e dei prodotti digitali in rete” è stato istituito con Decreto della Ministra della Giustizia 21 giugno 2021 e presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Anna Macina, gli altri componenti del Gruppo di lavoro sono stati: dott.ssa Franca Mangano (Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia); dott.ssa Carmela Squicciarini (Magistrato addetto al gabinetto della Ministra della giustizia); dott.ssa Gemma Tuccillo (Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità); dott. Niccolò Berni (addetto della segreteria del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia On. Anna Macina); dott.ssa Carla Garlatti (titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza); dott.ssa Laura Aria (Commissario dell’Autorità garante per le garanzie nelle telecomunicazioni); dott. Riccardo Acciai (Direttore del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo e Direttore reggente del Dipartimento reti telematiche e marketing dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali).

Gli obiettivi del Tavolo tecnico sono stati così individuati dal decreto istitutivo:

- a) analisi e studio del fenomeno (monitoraggio, rilevazione e confronto su casi concreti);
- b) analisi e valutazione delle soluzioni tecnologiche attualmente in uso per la verifica dell’età degli utenti e per la previsione dei rischi per i minori;
- c) analisi e individuazione di ulteriori possibili soluzioni da adottare per:
 - verificare l’età degli utenti dei *social network* e degli altri servizi e prodotti digitali;
 - regolamentare lo sfruttamento dell’immagine dei minori sulle piattaforme on line;
 - assicurare un’efficace salvaguardia del “consenso digitale” dei minori, funzionale ad evitare, anche in conformità al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD)¹, il trattamento illecito di dati personali dei minori nonché la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
 - garantire il rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico per l’iscrizione, profilazione e trattamento dei dati degli utenti, con particolare riguardo agli utenti minore di età;
 - individuare iniziative di educazione e sensibilizzazione per un corretto utilizzo delle piattaforme digitali da sottoporre al governo e alle autorità competenti.

¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine, è stata prevista la possibilità di acquisire dati informativi o contributi da persone o rappresentanti di Enti con particolare esperienza nel settore, anche mediante una loro audizione.

Il decreto ha previsto una relazione conclusiva contenente i risultati dell'analisi effettuata ed una o più proposte concrete, in vista dell'eventuale adozione di iniziative legislative.

Al fine di rispondere al mandato ricevuto dalla Sig.ra Ministra il Tavolo, insediatosi il 7 settembre 2021, ha programmato fin da subito i lavori e le attività da svolgere per approfondire i temi collegati alla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei *social networks* e più in generale dei servizi e dei prodotti digitali in rete.

Nella prima riunione è stata condivisa l'indicazione metodologica di raccogliere gli approfondimenti anche tramite il confronto diretto con gli *stakeholder* pubblici e privati, con esperti della società civile, Istituzioni ed Autorità competenti. Sulla base delle indicazioni ricevute dai componenti del Tavolo tecnico, nella riunione del 23 settembre è stata approvata la lista di soggetti da audire per raccogliere gli apporti di esperti (professori universitari, sociologi, medici e operatori e volontari del settore), programmato il calendario dei lavori e predisposto un questionario conoscitivo sull'attività degli utenti minorenni, da somministrare alle principali piattaforme *social* (Google, Meta e Tik Tok).

Il questionario ha risposto anche all'esigenza di realizzare un confronto tecnico per permettere al Tavolo di verificare gli strumenti tecnologici attualmente a disposizione e gli orientamenti delle *policies* dei principali attori privati del settore.

Le prime audizioni del 4 novembre 2021 hanno interessato l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Telefono azzurro e *Save the Children*, per approfondire gli argomenti legati all'*age verification*, all'accelerazione degli abusi *online* anche dovuta all'utilizzo iperbolico del web determinatosi con la pandemia, fino ai fenomeni di autolesionismo e suicidio. Tra gli spunti di riflessione emersi, merita particolare attenzione la considerazione generale che i fenomeni legati alla rete richiedono riflessioni globali e flessibili e pongono la necessità di un orientamento etico dei ragazzi e del ruolo dei genitori e degli adulti di riferimento, parti necessarie del compito educativo reso ancor più complesso dai fenomeni connessi all'utilizzo della Rete.

La seconda sessione di audizioni tenutesi l'8 novembre 2021 è stata dedicata all'approfondimento e ai contributi provenienti da professori universitari di Milano Bicocca, Roma Sapienza e Urbino Bo, sui temi della profilazione degli adolescenti, sul ruolo e le responsabilità degli adulti, con particolare riferimento allo sfruttamento delle immagini del minore, allo *sharenting*, ai *baby inflencer*, al tema dell'identità digitale al concetto di "datificazione²", alle garanzie per la *privacy* dei dati degli adolescenti e alle specifiche misure volte a rafforzare i diritti dei minori nella legge nazionale e

² La datificazione o *datification* si riferisce al processo tecnologico che trasforma i comportamenti sul web prima in dati e poi in informazioni con valore economico.

comparata, nonché alla regolamentazione e alla sinergia tra istituzioni per stimolare risposte coordinate.

Nel terzo ciclo di audizioni del 2 dicembre 2021 che ha avuto come ospiti il Consiglio Nazionale degli Utenti - C.N.U. -, la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e l'Università Cà Foscari di Venezia sono state affrontate in particolar modo le tematiche legate al ruolo delle scelte del minore in rete, all'alleanza educativa dei diversi soggetti in funzione di protezione del minore, alla presenza genitoriale e al rapporto di fiducia con il figlio adolescente, nonché all'effettività dei rimedi e degli strumenti di regolazione.

Molte le sollecitazioni provenienti dagli esperti e dalle associazioni che hanno sottoposto all'attenzione del Tavolo interessanti contributi scritti come "Il consumo precoce della pornografia *online*", pervenuto dall'Associazione Prometeo onlus.

Il 14 gennaio 2022 il Tavolo tecnico ha tenuto degli incontri bilaterali con le piattaforme *social* Google, Meta e Tik Tok, previa acquisizione delle risposte al questionario somministrato a fine ottobre 2021. Gli incontri hanno avuto l'obiettivo di analizzare le diverse attività predisposte dalle piattaforme per garantire i minori, i dati a loro disposizione sulla verifica dell'età di accesso, la policy di ogni singola compagnia rispetto al più ampio tema della tutela degli utenti minorenni. Tutti gli operatori, riconoscendo esplicitamente il mancato rispetto dell'età minima per l'accesso alla Rete da parte di un consistente numero di utenti, hanno manifestato la comune volontà di collaborare con i soggetti pubblici per ampliare il sistema di garanzie. Le risposte fornite durante i colloqui sono state approfondite ma non sempre sono risultate omogenee. Le piattaforme hanno mostrato sensibilità diverse rispetto all'implementazione delle attività di verifica dell'età, di protezione dai contenuti considerati a rischio, e rispetto al valore da attribuire al consenso da parte del minore.

Il materiale raccolto, le registrazioni delle audizioni e i contributi, sono stati organizzati su piattaforma Teams e resi disponibili ai componenti del Tavolo tecnico.

Conclusa la prima fase di approfondimento, che ha permesso di raccogliere concreti spunti di riflessione, con d.m. 9 febbraio 2022 la Sig.ra Ministra ha prorogato il completamento delle attività al 30 aprile 2022 per addivenire ad una relazione conclusiva recante proposte concrete di intervento. Nella riunione del 14 marzo 2022 si è proceduto a identificare i temi da trattare nella Relazione finale e dopo ampia discussione è stata individuata la *roadmap* dei lavori da concludersi con un documento completo di proposte. In data 29 aprile 2022, è stata redatta la presente relazione.

3. IL MONITORAGGIO DEL FENOMENO ‘MINORI E SOCIAL NETWORKS’: LE AUDIZIONI ED I CONTRIBUTI DEGLI ESPERTI

All'esito delle numerose audizioni effettuate nel corso dei lavori del Tavolo, ciò che è emerso in modo palese è che la Rete costituisce un'opportunità di crescita, di socializzazione, di conoscenza e di partecipazione, e lo è stata ancor più in tempo di pandemia, ma ha generato un mondo assai complesso, aumentando in modo esponenziale l'esposizione a rischi, soprattutto degli utenti più giovani. I dati riportati dalla dottoressa Ciardi - attualmente Vicedirettore dell'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, e già Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - attestano difatti un incremento di oltre il 250%, negli ultimi 5 anni, di casi di minori che commettono reati *online*, anche di particolare gravità (quali la pedo –pornografia), oltre che di casi di pedofilia, aumentati del 130%, e l'abbassamento dell'età dell'adescamento: nella fascia d'età compresa tra 0-9 anni nel 2018 ci sono state 14 denunce, nel 2019, n. 26 e nel 2020 41 casi.

Si sono inoltre registrati 14 casi di estorsioni sessuali (vale a dire estorsioni susseguenti lo scambio di immagini sessualmente esplicite) nella fascia d'età compresa tra zero e 13 anni, di cui quattro nella fascia d'età 0-9 anni. Complementarmente, l'Associazione Prometeo Onlus, lancia un allarme sul fenomeno, in crescita, del consumo precoce della pornografia on line, che interessa, a livello globale, il 30% dei bambini fra gli 11 e i 12 anni e, in Italia il 44% dei ragazzi fra i 14 e 17 anni.

Anche dai dati raccolti da Telefono Azzurro è risultato l'abbassamento dell'età dell'accesso in Rete, spesso non accompagnato dalla guida dei genitori, e, come sottolineato dal Presidente di Telefono Azzurro, Professor Caffo, nonostante siano in corso diverse iniziative governative, ad esempio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, ove è stato istituito un Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e presso il Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto il tema dell'educazione della generazione digitale, si è rilevato un ritardo delle strutture educative nell'affrontare queste tematiche con modalità adeguate.

Benché sia emerso nel corso delle audizioni che gli stessi minori siano sollecitati alla continua riflessione sui rischi da sovrapposizione, si avverte forte e pressante la necessità di affrontare il complesso mondo della rete e le sue innumerevoli possibili interazioni mediante iniziative continue, tali da seguirne le velocissime evoluzioni.

Invero, come sostenuto dal sociologo professor Boccia Artieri dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo, la società dell'informazione in cui viviamo è caratterizzata da un flusso dell'informazione senza precedenti, che impatta in maniera sostanziale nella costruzione della vita quotidiana e

collettiva delle più giovani e dei più giovani, esponendo tuttavia gli adulti, gli adolescenti ed i bambini, anche i più piccoli, a nuove sfide, che meritano un'attenzione speciale.

In siffatto contesto è certamente centrale la questione relativa alle dinamiche di *regulation*, ma al contempo è fondamentale sensibilizzare circa l'importanza dell'identità digitale dei giovani e di tutto il tema dell'educazione digitale, che è uno degli elementi su cui si gioca la partita legata alla *privacy*, da orientare, secondo quanto sostenuto dal sociologo, al *best interest of the child* sì da tutelare i minori ma garantire loro al contempo il diritto di trovare una propria voce nella dimensione digitale. Il fulcro della *privacy* è legato all'identità digitale; le soluzioni normative attuali a tutela della *privacy* si basano sulla necessità di ottenere il consenso dei genitori ma ci sono tre nodi problematici:

1) il controllo: l'art. 8 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali stabilisce il limite di anni 16 per il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei minori in forma autonoma; tale limite – in base a quanto consentito ai singoli Stati membri dal medesimo art. 8 – in Italia è stato portato ad anni 14 (art. 2-*quinquies*, del Codice *privacy*³). Al di sotto di tale limite il trattamento dei dati dei minori (e quindi il loro stesso accesso ai servizi digitali) è consentito solo previo consenso del titolare della potestà genitoriale. Sempre l'art. 8 del RGPD, impone ai titolari del trattamento, ossia alle imprese che forniscono i predetti servizi digitali, l'obbligo di adoperarsi “*in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili*”. L'analisi condotta ha fatto emergere come sia difficile un controllo effettivo e pregnante sul rispetto del limite di età.

2) Le limitazioni: la limitazione dell'uso e del diritto di accesso ai servizi digitali può però avere un impatto sui diritti dei minori. L'eccessiva limitazione può comprimere tale diritto del minore precludendogli la possibilità di godere dell'esperienza digitale. Vanno quindi temperati i contrapposti interessi.

3) La reputazione: gran parte dei minori non ha controllo né può opporsi alla pubblicazione ad opera dei genitori di immagini che li ritraggono.

Il professor Boccia Artieri ha quindi individuato una serie di esigenze:

1) *age assurance system*: serve un uso proporzionato, e non assoluto (cioè applicato per alcuni ambienti e non per altri, o comunque secondo logiche progressive) anche in tema dei diritti dei minori; 2) trasparenza; 3) diritto di accesso, pur garantendo la *privacy*; 4) ogni principio di protezione non deve produrre esclusi; 5) evoluzione tecnica: si debbono creare regole anche da applicare in futuro;

³ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.*”.

6) comunicare chiaramente la *ratio* delle scelte, anche sulle soglie di accesso. La normativa, cioè, va collocata tenendo conto del diritto del minore all'identità digitale e, a suo dire, costruire il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) del minore non sembra la soluzione più adeguata.

A tal proposito, la dottoressa Greco di Save the Children ha evidenziato come le raccomandazioni, le linee guida e gli orientamenti etici sviluppati a livello europeo ed internazionale – quali la Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri del 2018 sulle linee guida relative alla tutela, al rispetto ed alla realizzazione dei diritti del bambino nell'ambiente digitale ed il Commento generale n. 25 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia, sui diritti dei bambini e delle bambine in relazione all'ambiente digitale, - colgono la necessità di azioni congiunte di tutti gli *stakeholders* per rispettare, assicurare, garantire e proteggere i diritti dei minori alla *privacy* ed alla protezione dei dati; sottolineano l'importanza della collaborazione con la società civile nell'elaborazione e monitoraggio delle leggi, individuano le imprese come direttamente responsabili nel rispettare i diritti dei bambini e nel porre rimedio agli abusi nell'ambiente digitale ed impongono agli stati membri di elaborare, in tema di pubblicità e marketing, misure normative per proibire il *profiling* dei bambini a scopi commerciali.

Si avverte, ad ogni modo, la necessità, come rilevato dalla Professoressa Bianca, docente di Istituzioni di diritto privato e di diritto di famiglia presso l'Università La Sapienza di Roma, di individuare strumenti di verifica dell'età dei minori, per loro tutela in Rete.

A tal proposito si è richiamato il *draft safety bill* approvato in Inghilterra, ma si è invocato, ancora una volta, il tema della responsabilità genitoriale e delle istituzioni coinvolte nella formazione di una cultura digitale.

Anche il Professor Senigaglia, docente di diritto privato all'Università Cà Foscari di Venezia, ha evidenziato come la protezione del minore debba essere articolata sulla scorta del principio della tutela del *best interest of the child*, avuto riguardo al ruolo del minore nelle scelte da adottarsi in ragione della sussistenza o meno della capacità di discernimento, che genera in capo al minore il diritto di essere ascoltato, sia sulle questioni personali che su quelle patrimoniali.

Sono state poi illustrate le norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico relative alla presunta acquisizione della capacità di discernimento (al compimento del 12esimo anno di età) e la diversa regolazione adottata dal Garante per la protezione dei dati personali inglese, che ha individuato cinque fasce d'età per consentire agli operatori dei servizi digitali di valutare ciò che è appropriato per i bambini rientranti in una certa fascia e per individuare le misure di protezione da adottare.

Il prof. Senigaglia ha concluso, quanto all'immissione in rete di dati personali, che la soluzione più conforme al *best interest* dovrebbe richiedere il consenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale; che quindi i gestori delle piattaforme, al fine di tutelare l'interesse del minore, dovrebbero

chiedere ai genitori la manifestazione del consenso congiunto accompagnato pure dalla specificazione dell'età del figlio nel momento in cui viene immesso in Rete il dato ma anche dalla dichiarazione di conformità all'interesse del minore della decisione di mettere in Rete la sua immagine. La protezione del minore nel caso di utilizzazione da parte di terzi soggetti dovrebbe essere invece vietata a meno che vi sia il consenso del minore con discernimento.

Quanto al fenomeno dei *baby influencer*, come rappresentato dal professor Senigaglia, se l'immagine del minore viene utilizzata a fini di profitto, considerata l'alta esposizione a rischio della persona del minore, l'accertamento della conformità al *best interest of the child* andrebbe rafforzato; un buon modello normativo di riferimento potrebbe essere quello francese, sia in relazione allo sfruttamento commerciale della figura del minore sia in relazione alla disciplina dei profitti.

In ordine all'iscrizione ai *social network* degli ultra 14enni (età che, come sopra ricordato, è stata fissata in sede di recepimento della direttiva europea), si è ritenuta la necessità di prevedere l'obbligo per le piattaforme di munirsi di tecniche idonee ad accertare l'età del minore; un apparato di informazioni da comunicare in modo trasparente e finalizzate a maturare la consapevolezza dei propri diritti e dei rischi, nonché di meccanismi di impostazione predefinita che riducano al minimo l'esposizione a rischio, a mezzo di tecniche e strumenti di regolazione di diritto pubblico e diritto privato. Il suggerimento è di ricorrere ad una tecnica normativa flessibile, che stabilisca i principi e ne demandi poi l'implementazione a forme di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, ferma restando l'esigenza condivisa da tutti i partecipanti il Tavolo, di sensibilizzazione, ed eventualmente di legittimazione ad agire, in capo alle figure preposte alla tutela del minore.

Il professor Senigaglia ha, infine, rilevato la necessità di individuare, oltre alle misure di protezione, soluzioni idonee a tutelare i diritti dei minori, non solo mediante l'intensificazione dei rimedi di cui è dotato il nostro ordinamento giuridico (art. 614 c.p.c.), ma anche l'implementazione, in capo alle piattaforme, di forme di controllo e di segnalazione di anomalie e di abusi diffusi, demandate anche alla tecnica di algoritmo e di intelligenza artificiale.

Particolare attenzione è stata inoltre sollecitata sull'aspetto della profilazione, rischiosa in quanto, come rilevato dal professor Lancini, psicologo e psicoterapeuta, docente presso l'Università Milano-Bicocca, blocca il minore su una costruzione identitaria. A tal riguardo ritiene necessario adottare iniziative di educazione e responsabilità nei confronti degli adulti; lavorare sui modelli di identificazione per i minori, promuovere una cultura preventiva educativa e creare nuove regole da far rispettare agli adulti.

Il rapporto tra minori ed adulti di riferimento è al centro del ragionamento del professor Tonioni, psichiatra e psicoterapeuta della Fondazioni Policlinico Gemelli di Roma. Il professor Tonioni oltre a sottolineare la necessità di garantire l'effettività di norme atte a realizzare un "recinto sicuro" entro

il quale i minori possono utilizzare la rete, individua come centrale il ruolo dell'adulto, che deve saper sostenere il ragazzo nel proprio percorso senza diventarne il "carceriere". Anche da qui ricorre il tema dell'opportunità di calibrare mirate campagne di sensibilizzazione rivolte ad accrescere la consapevolezza dei genitori ancor prima che nei confronti dei minori.

Sul piano, infine, dell'adeguatezza degli strumenti a disposizione per affrontare la complessità dei fenomeni richiamanti, la dottoressa Ciardi ha ravvisato la necessità di una riflessione profonda per fronteggiare il "mondo della rete" con iniziative continue e non statiche a fronte di evoluzioni velocissime.

4. RICOGNIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO

Quando entrano in contatto con l'ambiente digitale, i minorenni non entrano in contatto solo con macchine e algoritmi, ma, per mezzo di essi, si interfacciano con il mondo degli adulti, con quello dei pari, dei fornitori di servizi *online* e con l'ambiente circostante. Il rapporto avviene attraverso un dispositivo, che non è solo *hardware*, ma è anche un insieme di programmi, collegamenti e relazioni nelle quali ci sono le logiche e le visioni di programmatori, gestori di piattaforme, influencer, amici, parenti e anche di sconosciuti con i quali bambini e ragazzi entrano in contatto.

Trattandosi di relazioni, l'approccio al digitale va quindi esaminato sul piano psicologico, culturale, sociale, giuridico ed economico, oltre che antropologico. Come in ogni relazione o contatto del bambino o ragazzo, entrano in gioco interessi e diritti, che chiamano in causa il mondo degli adulti e richiedono interventi di tutela e promozione.

4.1 L'Ambito ONU

Il 2 marzo 2021 il Comitato per i Diritti del Fanciullo presso le Nazioni Unite (da ora Comitato ONU) ha presentato il Commento Generale n. 25, avente ad oggetto proprio i principi generali per garantire la realizzazione dei diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale.

I quattro assi fondamentali su cui il Comitato chiede agli Stati di intervenire sono:

- a) il *principio di non discriminazione*, in base al quale a tutti i bambini deve essere garantito l'accesso all'ambiente digitale in modi ad essi adatti e comprensibili, così da non essere discriminati e/o esclusi dall'utilizzo delle tecnologie digitali e dei servizi di comunicazione (prioritari, quindi, l'accesso alla rete, la disponibilità di *devices*, la protezione da comunicazioni odiose, la tutela da processi automatizzati di profilazione e filtraggio di informazioni, il superamento delle limitazioni causate da disabilità, contesto socioeconomico, lingua);
- b) il *superiore interesse del minore*, che consiste nel tenere sempre in primaria considerazione in tutte le azioni che riguardino la previsione, la regolazione, il *design*, la gestione e l'uso dell'ambiente digitale, dal quale consegue che gli Stati dovrebbero fare riferimento a tutti i diritti dei minori, compresi quelli di cercare, ricevere e diffondere informazioni, di essere protetti da eventuali danni e il diritto che ai loro punti di vista sia dato il giusto peso;
- c) il *diritto alla vita, alla sopravvivenza ed allo sviluppo*, che richiede di adottare tutte le misure atte a proteggere i bambini da rischi relativi a contenuto, contatto, condotta e contratto che comprendono, tra le altre cose, contenuti violenti e di natura sessuale, attacchi cibernetici e molestie, gioco d'azzardo, sfruttamento e abuso, inclusi sfruttamento e abuso sessuale, l'incitamento e l'istigazione al suicidio o

ad attività potenzialmente letali (una particolare attenzione va posta agli effetti della tecnologia nei primi anni di vita);

d) il *rispetto delle opinioni del minore*, in quanto la digitalizzazione può fornire allo stesso l'opportunità di far sentire la propria voce sulle questioni che lo riguardano e, d'altra parte, l'uso delle tecnologie digitali può favorire la partecipazione dei minori a livello locale, nazionale ed internazionale.

Si tratta di principi sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 che devono trovare applicazione anche nel rapporto con il mondo digitale. Più precisamente: il diritto di accesso all'informazione (art.17), la libertà di espressione (art.13), di pensiero, coscienza e religione (art.14), di associazione e riunione (art.15), il diritto alla *privacy*, all'identità ed alla registrazione al momento della nascita (artt.7 e 8), il diritto all'educazione (art.28), alla cultura, al gioco ed alle attività ricreative (art.31), ed alcuni specifici ambiti di tutela, quali la violenza contro i minori (art.19), la salute (art.24), l'ambiente familiare (art.20), i minori con disabilità (art.23), la protezione da tutte le forme di sfruttamento (artt.34 e 36).

Anche nel mondo digitale, quindi, la Convenzione di New York⁴ del 1989 rappresenta la stella polare cui far riferimento per l'affermazione di un sistema rispettoso dei diritti delle persone di minore età.

4.2 L'ambito euro-unitario ed il recepimento del legislatore nazionale: la tutela dei minori nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e nel 'Testo unico dei servizi media ed audiovisivi - TUSMA'.

L'ambito euro-unitario si è caratterizzato negli ultimi anni con l'entrata in vigore – dopo una lunga attività preparatoria – del già citato Regolamento europeo n. 2016/679, il quale, per i profili qui di interesse, ha innanzitutto previsto, tra i compiti affidati alle autorità di controllo nazionali, quello di promuovere la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico riguardo ai rischi, alle norme,

⁴ L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – Agia, istituita con la legge n. 112 del 12 luglio 2011, ha il compito di assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti e per l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Istituzione dotata di poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, l'Autorità garante è un organo monocratico. Per raggiungere le finalità generali di promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, l'Autorità garante svolge compiti eterogenei. Parlamento e Governo sono alcuni dei suoi interlocutori e numerose collaborazioni, sia a livello nazionale (Ministeri, Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, garanti delle Regioni e delle Province autonome, organizzazioni no profit, Università ed altri), che internazionale (Rete europea dei garanti per l'infanzia - ENOC, Comitato europeo ad hoc per i diritti dei minori - CAHENF ed altri), le permettono non solo di intervenire in materia, ma anche di svolgere un ruolo rilevante di indirizzo e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni politiche.

alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle attività destinate ai minori (art. 57, comma 1, lett. b). Il già ricordato art. 8 ha specificato le regole per l'accesso dei minori ai servizi della società dell'informazione e i connessi obblighi per i gestori di tali servizi, ivi compreso quello di redigere le informazioni e le comunicazioni riguardanti prodotti destinati ai minori con un linguaggio particolarmente chiaro e semplice, facilmente accessibile e comprensibile dagli stessi (art. 2-*quinquies*, comma 2, del Codice privacy ed art. 12, par. 1, del Regolamento).

Ulteriori interventi specifici si registrano, ad es. rispetto all'adozione di decisioni automatizzate destinate ad influire sull'interessato: il "considerando 71" del Regolamento indica infatti l'esigenza di escludere i minori da simili processi; in tema sono peraltro intervenute specifiche "Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione" del Gruppo art. 29 (Gruppo dei rappresentanti delle autorità di protezione dati europee ora confluite nell'*European Data Protection Board* - EDPB) nelle quali è stata fornita l'indicazione di astenersi, in generale, dal profilare i minori per finalità di *marketing* (i minori possono essere, infatti, più facilmente influenzati dalla pubblicità comportamentale).

L'entrata in vigore di detto Regolamento ha reso necessaria un'opera di aggiornamento del Codice *privacy*, ivi comprese le disposizioni relative al trattamento dei dati dei minori nell'ambito dell'attività giornalistica, alla quale vengono assimilate tutte le forme di "*pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero*", anche evidentemente nella dimensione digitale (v. art. 136 ss. Codice *privacy*), con conseguente applicazione delle regole deontologiche allegate al medesimo Codice e degli specifici strumenti a tutela del minore (v. c.d. "Carta di Treviso").

Poggiando sui poteri previsti dal Regolamento e dal Codice, la legge 71 del 2017 sulla prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo, riferita alla fase, per così dire, patologica della navigazione in rete, oltre ad impegnare le istituzioni coinvolte nell'attuazione di specifiche politiche di prevenzione del fenomeno, ha reso disponibile per il minore, o per chi esercita la responsabilità genitoriale, uno specifico meccanismo di segnalazione di condotte illecite e, soprattutto di rapida eliminazione dei contenuti offensivi dalla Rete.

Con una procedura per alcuni versi analoga, l'art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205⁵, ha introdotto l'art. 144-*bis* al Codice *privacy*, il quale al fine di prevenire episodi di c.d. "*revenge porn*", stabilisce che "*chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio,*

⁵ "*recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*"

immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facoltà di segnalare il pericolo” al Garante per la protezione dei dati personali⁶, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide con proprio provvedimento.

La recentissima adozione del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (D.Lgs. 08/11/2021, n. 208, adottato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020) ha segnato una (storica) conquista in termini di tutela, anche a favore dei minori, in ragione dell'adeguamento delle disposizioni e delle definizioni alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato. Conseguentemente, è stata estesa la competenza di regolazione, monitoraggio, vigilanza e sanzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁷ anche alle piattaforme di *video sharing*,

⁶ Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cd. legge sulla *privacy* (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo, tra l'altro, ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (art. 51). Il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dei suoi compiti in materia di informazione e sviluppo della “*consapevolezza ... in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori*”, nel corso degli anni ha sviluppato diverse campagne di sensibilizzazione (tra cui, da ultimo il vademecum “*Minori e nuove tecnologie. Consigli ai "grandi" per un utilizzo sicuro da parte dei "piccoli"*” (suggerimenti per tutelare la *privacy* e sicurezza dei minori quando utilizzano le nuove tecnologie: smartphone, social network, smart toys, ecc.); [pagine informative, video e vademecum](#) in materia di cyberbullismo; ; ["Le parole dell'AI" \(una serie di video per raccontare le principali tematiche legate all'intelligenza artificiale e il loro rapporto con la protezione dei dati\)](#); vademecum e video informativi sul corretto uso degli Smartphone. L'Autorità, inoltre è componente del tavolo tecnico interistituzionale istituito dall'art. 3 della ricordata legge n. 71/2017; prende tradizionalmente parte al *Safer internet day* e ha collaborato al progetto *Better Internet for Kids* promosso, a partire dal 2012, dalla Commissione europea e diretto a rendere internet un ambiente più sicuro per i ragazzi.

⁷ L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AgCOM svolge il proprio ruolo istituzionale di tutela dei minori nel complessivo sistema delle comunicazioni. All'Autorità è affidata ampia competenza in suddetta materia fin dalla legge istitutiva della stessa AgCOM - legge del 31 luglio 1997, n. 249. In attuazione della competenza attribuita dal legislatore, l'Autorità, con delibera n. 165/06/CSP, ha provveduto, *inter alia*, a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi al rispetto nei programmi di intrattenimento, tra l'altro, dei principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a protezione dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, evitando il ricorso a contenuti e immagini tali da offenderne la particolare sensibilità. Con delibera n. 51/13/CSP l'Autorità ha adottato il regolamento sulle misure tecniche per i servizi di video *on demand* dirette ad impedire che i minori accedano a programmi gravemente nocivi, prevedendo che i fornitori di tali servizi implementino una funzione di *parental control* che inibisca la visione di tali programmi ai minori, declinandone le caratteristiche. Con la delibera n. 52/13/CSP l'Autorità ha individuato i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. I contenuti trasmessi sono qualificati sulla base di due parametri: l'area tematica e le principali modalità rappresentative. In questo contesto - valutato che la garanzia dei minori non potesse rimanere confinata ai media audiovisivi tradizionali, data l'accelerazione tecnologica e la conseguente evoluzione della rete - negli anni, l'Autorità ha più volte segnalato, anche nelle sedi internazionali di confronto, in considerazione del ruolo assunto dalle *web company*, l'esigenza di un allargamento del perimetro della tutela, ritenendo necessaria la definizione di un quadro giuridico e regolamentare volto a stabilire un *level playing field* tra fornitori di servizi di media, come tali rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo del Testo Unico di cui al d.lgs. 177/2005, e piattaforme *online*. Ecco che la competenza dell'Autorità, sulla scorta del bagaglio di esperienza già conseguito con riferimento ai media tradizionali, ha trovato rapida espansione (e.g. la legge sulla prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed anche il

attraverso l'introduzione di puntuali disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Lo scenario che si viene a delineare mostra una nuova consapevolezza del legislatore, conscio di non poter più procrastinare interventi che mirino a contrastare i fenomeni dovuti ad un uso improprio della rete, anche per non ridurre i benefici di libertà di espressione, informazione e partecipazione sociale legati alla diffusione di *internet*.

Il citato Testo unico (TUSMA) recepisce nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'approccio europeo - e conseguentemente del legislatore nazionale, in sede di attuazione - è quello di riaffermare la centralità dell'individualità umana nell'ecosistema digitale sottraendolo alle piattaforme. In questo modo si apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, compresi i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video.

Seguendo tale approccio, le nuove norme, *inter alia*, rafforzano la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi. Invero, la significativa decisione di inserire le piattaforme di *video sharing* nel campo di applicazione della disciplina di settore realizza finalmente il tanto atteso riconoscimento tra i servizi media audiovisivi di questi soggetti. Certo, per esser tali, l'obiettivo principale ovvero una funzionalità essenziale di questi deve essere rappresentata dalla fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, e la cui organizzazione è determinata anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di *tag* e sequenziamento (art. 1, par. 1, lett. a) bis della direttiva).

Questa importante previsione ha un duplice pregio. Sebbene infatti non imponga ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza di tali informazioni, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, essa costituisce sicuramente un passo importante verso la responsabilizzazione di questi soggetti.

Non solo. Essa mostra altresì il vantaggio di estendere anche alle piattaforme quelle finalità informative e istruttive che hanno, sin dalla prima direttiva europea sull'audiovisivo (direttiva "Tv

Regolamento e le Linee guida sulla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, di cui alle delibere 74/19/CONS e 359/19/CONS).

senza Frontiere” del 1989), caratterizzato i media tradizionali, e che, con una ampia apertura interpretativa, costituiscono il presupposto per imporre, pure alle piattaforme, il rispetto di quei diritti fondamentali, sanciti dalle norme internazionali, dal diritto dell’Unione europea e dalla nostra Costituzione, tutti parimenti degni di tutela.

In particolare, al “considerando 4”, la direttiva rileva che i servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Nota inoltre come ciò valga anche per i servizi dei media sociali, diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti.

Pertanto, precisa che detti servizi di *social* debbano essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, tali servizi dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE nella misura in cui rispondono alla definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video.

Al riguardo, la Commissione europea⁸ ha fornito alcuni criteri che gli Stati membri devono prendere in considerazione al fine di valutare se i contenuti audiovisivi forniti siano collaterali alle attività del servizio o ne costituiscano una parte minore e quindi procedere alla puntuale definizione dei servizi di piattaforma per la condivisione video⁹.

La citata direttiva (UE) 2018/1808, quindi, ha rafforzato le disposizioni in materia di tutela dei minori prevedendo misure appropriate per tutelare sia i minori dai contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale sia il grande pubblico dai contenuti che istigano alla violenza o all'odio.

Come si anticipava, la direttiva ha inserito l'articolo 28-ter che obbliga gli Stati membri ad assicurare che le piattaforme di condivisione tutelino i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (paragrafo

⁸ Il riferimento è alla Comunicazione della Commissione recante “*Orientamenti relativi all’applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video» a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi*” (2020/C 223/02) del 7 luglio 2020.

⁹ Pertanto, l’AgCOM sarà chiamata, ai sensi del comma 10 dell’articolo 41 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208. a compilare e aggiornare un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti, o che si considerano operanti, in Italia, esercitando dunque un potere di intervento nella definizione dei soggetti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 41 e 42 che, come di seguito specificato, vertono in larga misura sulla tutela dei minori. Questo permetterà di includere, compatibilmente con i criteri individuati, anche alcune piattaforme di social media largamente utilizzati dalle giovani generazioni. Sul tema, basti pensare che il 2,6% tra le femmine e il 3,2% tra i maschi degli utenti che utilizzano Facebook sono minori tra i 13 e i 17 anni (su un bacino complessivo, solo nel territorio italiano, di quasi 36 milioni di utenti). Discorso analogo per Instagram che vanta percentuali simili (3,6% per le femmine e 3,5% per i maschi) con una utenza di 28,8 milioni di utenti, solo in Italia. Dati aggiornati a marzo 2021, disponibili al link: <https://business.trustedshops.it/blog/gruppi-utenti-social-media>.

1, lett. a). Gli Stati membri devono inoltre incoraggiare la previsione di codici di condotta per proteggere i minori dalla pubblicità relativa a prodotti alimentari e bevande ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi (oltre che alcoliche). Di fatto si introduce il principio per cui si supera l'autodeterminazione delle *policy* ad opera dei gestori incoraggiando una forma di co-regolamentazione con avallo o supervisione pubblica.

È inoltre prevista l'istituzione di sistemi di verifica dell'età degli utenti che accedono alle piattaforme e di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale.

La direttiva, inoltre, promuove lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video e l'adozione di specifiche misure e strumenti efficaci a sensibilizzare gli utenti in merito a tal fine. L'alfabetizzazione mediatica richiama direttamente le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai cittadini di utilizzare i *media* in modo efficace e sicuro. Il fine è di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni, usare, analizzare criticamente e creare in modo responsabile e sicuro contenuti mediatici. Occorre quindi che si disponga di un livello avanzato di competenze di alfabetizzazione mediatica.

Una comprensione del linguaggio dei nuovi *media* sempre più crescente consente infatti di dotare i cittadini delle capacità di riflessione critica necessarie per elaborare giudizi, analizzare realtà complesse e riconoscere la differenza tra opinioni e fatti. È pertanto necessario che sia i fornitori di servizi di *media* sia i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in cooperazione con tutti i soggetti interessati, promuovano lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società, per i cittadini di tutte le età, e per tutti i media, e che se ne verifichino attentamente i progressi. Sul crinale pubblicitario, la tutela dei minori finora ancorata ad un criterio quantitativo, da un lato, e qualitativo, dall'altro, troverà maggiore vigore. In quest'ottica, i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, saranno tenuti a fornire agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo. Saranno, inoltre, previste specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti ovvero tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false.

Nel recepire la richiamata direttiva, il legislatore nazionale, in particolare, ha avuto cura di tutelare i minori dall'esposizione alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande che contengono sostanze nutritive la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata (si pensi, per esempio, a cibi e bevande ad alto contenuto di sale, zuccheri, grassi e grassi saturi).

Per quanto riguarda gli strumenti normativi atti a garantire la tutela dei bambini da contenuti pubblicitari relativi a prodotti alimentari non raccomandati (e ridurre in tal modo l'esposizione), è stato introdotto il ricorso a procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione di derivazione euro unitaria. Tali tipologie di procedure dovranno articolarsi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4-*bis* della richiamata direttiva, tramite appositi codici di condotta. A loro volta, questi codici di condotta dovranno: a) essere strutturati in modo da essere ampiamente accettati dagli *stakeholder*; b) stabilire chiaramente e senza ambiguità i loro obiettivi; c) fornire un monitoraggio e una valutazione regolari, trasparenti e indipendenti degli obiettivi fissati; e, infine, d) prevedere un'applicazione effettiva, comprensiva altresì di sanzioni efficaci e proporzionate.

Detta innovazione relativa all'adozione di procedure di co-regolamentazione appare significativa nella prospettiva della tutela dei minori. Invero, in luogo dell'auto-regolamentazione, che non ha rivelato un efficace seguito, la co-regolamentazione, per come meglio dettagliata nelle previsioni della direttiva, si mostra particolarmente adatta proprio per la necessità della previa fissazione degli obiettivi, della introduzione del monitoraggio e delle sanzioni. Inoltre, lo speciale modello appare snello e facilmente aggiornabile alla luce dell'evoluzione anche tecnologica.

4.3 Le prospettive in ambito comunitario: il Digital Service Act.

L'analisi della normativa europea consente di osservare come la centralità dell'individualità umana nel sistema digitale trovi eco nella strategia europea "*Plasmare il futuro digitale dell'Europa*", quale tassello di una politica più ampia che si sta sviluppando con una ulteriore serie di atti normativi come la legge sui mercati digitali, ma anche con la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e quello sulla *governance* dei dati.

Ciascuna proposta ha il pregio di mostrare specifica attenzione alla tutela dei minori.

Di particolare interesse, data anche la sua recente discussione, è certamente la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali¹⁰ incentrata sulla necessità di introdurre sul territorio europeo una serie di obblighi di *due diligence* a carico dei fornitori di servizi digitali al fine di garantire la sicurezza, la fiducia e la tutela dei diritti fondamentali degli utenti europei. L'obiettivo è infatti quello di garantire un ambiente *online* sicuro, prevedibile e affidabile, definendo competenze e responsabilità chiare per i prestatori di servizi intermediari, di contenuti, prodotti e servizi, messi a disposizione di terzi e, in particolare, per le

¹⁰ Anche nota come legge sui servizi digitali – *digital services act*, abbreviata con l'acronimo DSA, che modifica la direttiva 2000/31/CE COM(2020)825.

piattaforme *online*, come i *social media* e i mercati *online*, avendo al tempo stesso cura di prevedere obblighi via via più stringenti e puntuali per soggetti più grandi.

Come noto, lo scorso 23 aprile è stato raggiunto un accordo (provvisorio) tra il Consiglio e il Parlamento UE sul testo finale del Regolamento in commento; tuttavia, al momento della stesura della Relazione conclusiva dei lavori del Tavolo, non si ha disponibilità della versione definitiva del testo, attendendo ancora l'approvazione di entrambe le Istituzioni.

In ogni caso, è possibile affermare che il DSA persegue i propri scopi agendo su diversi ambiti di interesse:

1. aggiornare le norme orizzontali che definiscono le responsabilità e gli obblighi dei prestatori di servizi digitali. A tal proposito è utile richiamare il “considerando 37”¹¹ che pone l'obbligo di nominare un rappresentante legale all'interno dell'UE per i prestatori di servizi non stabiliti in uno Stato membro;
2. introdurre misure asimmetriche con obblighi più rigorosi per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi (c.d. *VLOPs*), con relativo potenziamento della sorveglianza e dell'accertamento di applicazione delle norme con un conseguente innalzamento dei poteri di intervento delle autorità di regolazione dei paesi membri e degli organismi internazionali a cui quest'ultime sono affiliate;
3. promuovere nuove procedure armonizzate per una rimozione più rapida di contenuti/prodotti/servizi illegali, ispirate al principio generale per cui "ciò che è illecito *offline* deve essere illecito anche *online*". Una disposizione questa che tra l'altro si pone in evidente continuità con il nuovo portato normativo relativo alla disciplina del diritto d'autore, a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, con particolare riferimento all'art. 102-*decies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, su cui AgCOM sta intervenendo con specifico regolamento.

La proposta fornisce un utile chiarimento sul concetto di “*contenuto illegale*” in grado di ricomprendere anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Stando al considerando 12, infatti, “*tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, [...] quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali,*

¹¹ I prestatori di servizi intermediari stabiliti in un paese terzo che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali, in modo da consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione tali prestatori. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking.”.

Per gli aspetti di specifico interesse del Tavolo, la proposta introduce puntuali misure volte a rafforzare i diritti dei minori e la protezione dei loro dati personali e della vita privata *online*. Stabilisce, inoltre, una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari volti a garantire i minori e gli utenti vulnerabili, agevolando allo stesso tempo la necessaria vigilanza da parte delle Autorità competenti “*incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del [...] regolamento*”, come sancito dal comma 1 dell'articolo 38. Il medesimo articolo poi, ai paragrafi successivi, si spinge oltre, richiedendo agli Stati membri di designare, entro due mesi dalla entrata in vigore del regolamento, “*una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali*”, a cui è attribuita la responsabilità di garantire il coordinamento a livello nazionale e contribuire all'applicazione e all'esecuzione efficaci e coerenti del regolamento in tutta l'Unione¹².

Specificamente il DSA promuove l'adozione di codici di condotta, mediante accordi di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, volti a prevedere misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali¹³ (come l'utilizzo di *bot* o *account* falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro). A titolo esemplificativo basti pensare all'introduzione, nella nuova architettura prevista dal legislatore europeo, di uno specifico meccanismo di notifica e azione finalizzato a consentire la segnalazione da parte di qualsiasi utente o ente circa la presenza di contenuti illegali sulla piattaforma¹⁴. Tale obbligo, ai sensi dell'articolo 14 prevede che “*i prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscono contenuti illegali*”, precisando che “*i meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e*

¹² Nel parere favorevole reso dalla IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni), in occasione dell'esame della proposta europea in parola, con particolare riguardo al coordinamento tra autorità nazionali, *Digital services coordinator* e Commissione europea, e in particolare con riferimento al regime di supervisione e ai poteri di *enforcement* nei confronti delle piattaforme *online* molto grandi, è stata indicata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale organismo di diritto interno più idoneo a svolgere le funzioni di *Digital services coordinator*.

¹³ Lo strumento dei codici di condotta e il ruolo di incentivazione attribuito alle autorità di regolazione dei paesi membri è oggetto anche di specifiche indicazioni normative contenute del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 che ne lega l'attuazione al coinvolgimento del Comitato media e minori.

¹⁴ Un'opportuna precisazione è quella riferita alla definizione dei c.d. *trusted flaggers* (segnalatori attendibili) intesi come quei soggetti che possono vantare capacità e competenze tali da assicurare una più puntuale individuazione di contenuti illegali. Questi soggetti avranno l'onere di rappresentare interessi collettivi ed essere indipendenti da qualsiasi *player*. Contestualmente, dovranno agire con tempestività presentando le proprie segnalazioni in modo diligente e obiettivo. Si tratta di un ulteriore elemento in grado di evidenziare la volontà del legislatore di garantire il più accurato bilanciamento possibile tra la tutela dei diritti fondamentali (con particolare attenzione ai minori) e la garanzia dello svolgimento della libera attività di impresa al fine. L'obiettivo è quello di evitare (o quantomeno ostacolare) un utilizzo pretestuoso dello strumento di segnalazione che potrebbe limitare il corretto funzionamento delle piattaforme nonché alterare irragionevolmente il portato normativo.

adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione”.

Con specifico riferimento alla tutela degli utenti più giovani, poi, l'articolo 26 include fra i rischi sistemici proprio la lesione dei diritti dei minori alla cui tutela deve essere preordinata l'adozione di misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi individuati.

È bene precisare che l'intenzione del legislatore non si limita a contemplare la sola esistenza di contenuti illegali, ma anche e soprattutto ne estende la valutazione, includendo quale aggravante il rischio associato alla loro circolazione amplificata dalla presenza di account con bacini di utenza particolarmente ampi o che sfruttino sistemi automatizzati di condivisione.

Accanto a ciò è poi utile sottolineare che le regole individuate con l'obiettivo di proteggere il pubblico si riferiscono non solo ai contenuti manifestamente illegali ma anche a quelli che possono risultare nocivi per specifiche tipologie di *audience*.

In ogni caso, a evidenziare la natura mutevole e in costante evoluzione degli ambienti digitali, le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi sono chiamate a valutare nel tempo (almeno una volta l'anno) l'impatto delle misure e di conseguenza a prevederne l'eventuale aggiornamento armonizzandole tanto in un'ottica di implementazione delle tecnologie, quanto tenendo debitamente conto degli usi da quest'ultime derivate.

Rispetto alla iniziale proposta formulata nel dicembre 2020, il testo approvato lo scorso 17 gennaio dal Parlamento europeo rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la migliore tutela dei minori e si pone come mandato per negoziare la stesura finale della legislazione con la presidenza francese del Consiglio, che rappresenta i Paesi membri.

Al “considerando 3” un emendamento - proposto e approvato - richiama espressamente “*l'interesse superiore del minore*” che dovrebbe essere considerato preminente.

Fra le diverse modifiche, si richiama, per quanto di interesse ai nostri fini, il divieto di ricorso alle tecniche di *targeting* o amplificazione che trattano, rivelano o inferiscono i dati personali dei minori ai fini della visualizzazione della pubblicità (analogamente a quanto espressamente previsto al comma 8 dell'articolo 42 del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 208 in relazione ai sistemi di verifica anagrafica e controllo parentale posti in capo alle piattaforme per la condivisione di video per cui vige il divieto di utilizzo a fini commerciali dei dati personali dei minori), così come il *targeting* di individui sulla base di categorie speciali di dati che permettono di prendere di mira gruppi vulnerabili. Inoltre, si introduce il divieto per le piattaforme *online* di far uso di tecniche ingannevoli o di “*nudging*” per influenzare il comportamento degli utenti attraverso “*modelli occulti*”. Un altro emendamento prevede che, se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore è tenuto a spiegare in modo comprensibile per i minori le condizioni

e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio. E, nel caso di progettazione e organizzazione delle interfacce *online*, ove opportuno, i prestatori di servizi intermediari adattano le loro caratteristiche di progettazione dei layout per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione fin dalla progettazione per i minori. Se del caso, devono essere previste misure mirate volte ad adattare le interfacce e le caratteristiche *online* per proteggere i minori.

Infine, le piattaforme *online* provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso, anche per le persone con disabilità e i minori, affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

Nella medesima direzione di *enforcement*, già un emendamento alla proposta (del 15 dicembre 2020) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) aveva provveduto ad introdurre il considerando (36-*bis*) volto a precisare che i minori meritano una protezione specifica per quanto riguarda i loro dati personali, in particolare per l'uso a fini di *marketing* o la creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali. Pertanto, i dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai *gatekeeper* non sono trattati a fini commerciali, come il *marketing* diretto, la profilazione e la pubblicità mirata sulla base dei comportamenti.

Pur nell'attesa della versione definitiva del regolamento, emerge con evidenza come la regolazione europea vada nella direzione di un ulteriore *enforcement* di tutela dei minori specie nel caso di fruizione delle piattaforme *online* e dei servizi connessi.

L'analisi della proposta europea consente di osservare un elemento prezioso ed utile ai lavori svolti dal Tavolo.

La Commissione, invero, nella proposta elaborata, rileva l'esigenza di elaborare un approccio regolatorio rinnovato, capace di disciplinare efficacemente mercati nuovi, quali quelli digitali. Al riguardo, pare prendere atto dell'insufficienza degli interventi *ex post*, fondati appunto su azioni sanzionatorie, e mira ad assicurare un ambiente digitale equo e sicuro, attraverso la imposizione di specifici obblighi e divieti *ex ante*¹⁵, specie in caso di soggetti molto grandi, i *gatekeeper*.

¹⁵ La regolazione *ex ante* che le è propria costituisce una funzione tipica che l'AgCOM realizza da tempo nei settori sottoposti alla sua cura, anche quelli digitali, nei quali l'intervento regolatorio asimmetrico, con imposizione di obblighi, si è mostrato strumento efficace per la realizzazione di fondamentali interessi pubblici.

Va altresì osservato come alla regolazione *ex ante* proposta dalla Commissione europea nel DSA come via da percorrere per la regolazione dei servizi digitali si accompagna una disciplina del settore basata sul c.d. *risk assesment* che consente la formazione di un sistema a gradoni, con un set di obblighi a seconda della natura e delle dimensioni degli intermediari/piattaforme.

Si tratta del riflesso del principio di proporzionalità cui specie l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fa già da tempo ricorso al fine di rendere efficaci le proprie iniziative regolamentari in altri settori. È possibile quindi trarre spunto dalla ultraventennale esperienza consolidata in materia di comunicazioni elettroniche, sviluppatasi sull'analoga esigenza di prevenire possibili problemi concorrenziali mediante il ricorso a rimedi *ex ante* efficaci, proporzionati e individuati a valle di apposite analisi dei mercati di riferimento. Si tratta infatti di una forma di regolazione che, dunque, si mostra particolarmente adeguato al settore delle piattaforme digitali:

Insomma, dal punto di vista istituzionale e normativo, il tratto distintivo insito nel DSA sembra risiedere nella possibilità di imporre ai nuovi protagonisti dell'ecosistema digitale una serie di obblighi regolamentari.

Come noto, quello della regolazione *ex ante* è un campo di azione che è stato già percorso con efficacia dalle Autorità di regolazione in altri specifici settori essenziali (comunicazioni, energia, gas, trasporti, ecc).

4.4 Altre norme, nell'ambito nazionale, in favore della tutela del minore *on line*

I sopra descritti interventi legislativi e le proposte in via di definizione si vanno ad aggiungere ad altre importanti misure già introdotte nel nostro ordinamento in tema di educazione al digitale e campagne di comunicazione e sensibilizzazione, di cui si dirà più diffusamente nel paragrafo 5.3.

In particolare: la Legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; la legge 20 agosto 2019 n. 92, che prevede, fra l'altro, l'educazione alla cittadinanza digitale, da sviluppare gradualmente, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti; e la legge 29 maggio 2017 n. 71, che prevede la diffusione di campagne di comunicazione dedicate al contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

4.5 Ricognizione normativa della disciplina in tema di capacità e di amministrazione dei beni dei minori in relazione al fenomeno dei *baby influencer*

Com'è noto, l'articolo 2 del codice civile prevede che solo con il compimento della maggiore età si acquista la capacità di agire, ovvero la capacità di porre in essere i negozi giuridici per i quali non sia stabilita un'età diversa.

Numerose sono tuttavia le ipotesi in cui anche i minori possono validamente compiere atti giuridici, anche a prescindere dall'ipotesi, ormai del tutto marginale nella pratica, del minore emancipato, sì che non è possibile tratteggiare la figura del minore come quella di un soggetto totalmente incapace di agire, bensì come un soggetto cui l'ordinamento riconosce progressivamente – via via che il suo sviluppo avanza, e a salvaguardia del suo superiore interesse – differenti livelli di capacità di

- anzitutto perché un intervento regolatorio proporzionato consente di non porre freni all'innovazione;
- consente di tenere il tempo dell'evoluzione dei modelli di *business* che corre particolarmente veloce;
- e non manca di porre dei limiti al potere di mercato dei *big players* globali, al fine di assicurare la contendibilità e la possibilità di accesso ai nuovi mercati digitali anche da parte di nuovi operatori economici.

esercitare i propri diritti personali. Si veda, al riguardo, l'articolo 3 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, a mente della quale in tema di trattamenti sanitari il minore *“ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione”*, e deve *“ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità”* per essere messo *“nelle condizioni di esprimere la sua volontà”*; il consenso informato al trattamento, poi, *“è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”*.

Il minore che abbia compiuto i dodici anni o comunque *“munito di capacità di discernimento”* ha il diritto di essere ascoltato in vista dell'adozione delle scelte che lo riguardano, e dunque di esprimere liberamente la propria opinione al riguardo, in modo tale che tanto i genitori quanto il giudice sono tenuti (quantomeno) a prendere in considerazione le sue manifestazioni di volontà.

La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) distingue tra *“bambino”* e *“adolescente”*, individuando nel primo il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico, e nel secondo il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico. Essa prevede che l'adolescente possa svolgere attività lavorativa, il che - secondo alcuni autori - gli conferirebbe anche la capacità di concludere il relativo contratto, alla luce della disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del codice civile, che abilita il minore all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto stesso.

La legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d'autore, prevede all'articolo 108 che *“L'autore che abbia compiuto sedici anni di età ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano”*.

Il contratto posto in essere dal minore è annullabile, ai sensi dell'articolo 1425 del codice civile, su domanda dell'esercente la responsabilità genitoriale; il contratto così concluso, pertanto, nasce come efficace, e tale può rimanere se gli si dà esecuzione, o se nessuno dei soggetti legittimati promuove l'azione di annullamento entro la scadenza del termine di prescrizione. In proposito, nell'ottica di superare la concezione patrimonialistica del codice e prendere atto dell'evoluzione sociale, riconoscendo al minore capace di discernimento una sia pur limitata autonomia patrimoniale, in dottrina si sono levate voci secondo cui anche in questo caso il giudice dovrebbe procedere all'ascolto del minore stesso, al fine di valutare se il contratto da lui concluso sia conforme al suo interesse e, in questo caso, paralizzare l'azione.

D'altra parte, nella prassi quotidiana non sorge questione sulla validità ed efficacia dei contratti con cui i minori che hanno *“capacità di discernimento”* acquistano beni quali cibi e bevande, libri e riviste,

dischi musicali o film, biglietti di trasporto o per assistere a spettacoli, ricariche telefoniche e così via; tanto che alcuni autori ritengono che siano esclusi dall'area della incapacità i cosiddetti atti minuti della vita quotidiana, anche sulla scorta di quanto previsto in tema di amministrazione di sostegno dall'articolo 409, secondo comma del codice civile, a mente del quale il beneficiario "può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Le disposizioni in tema di amministrazione dei beni dei minori sono dettate dall'articolo 320 del codice civile, a mente del quale:

- i minori sono rappresentati dai genitori congiuntamente (o da quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale), che ne amministrano i beni;
- i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento;
- i genitori possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio solo per necessità o utilità evidente del figlio stesso, e previa autorizzazione del giudice tutelare;
- anche per la riscossione dei capitali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego;
- l'esercizio di una impresa commerciale può essere continuato solo dietro autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare;
- in caso di conflitto di interessi patrimoniali il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale.

L'articolo 324 prevede poi che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione, e i frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli; non sono però soggetti ad usufrutto legale, per quanto qui interessa, i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro. Gli interessi sul capitale del figlio minore, pertanto, come in genere i frutti dei beni del medesimo, spettano al genitore esercente la responsabilità genitoriale.

L'articolo 334 prevede inoltre che *"Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori"*. Il provvedimento può poi essere revocato, quando sono venute meno le circostanze su cui si fondava.

La legge 17 ottobre 1967, n. 977, che come si è detto disciplina il lavoro dei bambini e degli adolescenti, prevede, all'articolo 4, che non possano essere adibiti al lavoro i bambini; tuttavia, *"La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della*

responsabilità genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale". Le disposizioni non prevedono alcuna disciplina particolare quanto alla destinazione dei proventi del lavoro dei minori. L'ordinamento interno conosce alcune ipotesi di segregazione patrimoniale, che per finalità di utilità sociale consentono di sottrarre determinati beni alla garanzia patrimoniale generica, facendo sì che questi non possano essere aggrediti dai creditori se non per l'adempimento delle obbligazioni assunte nel perseguimento delle finalità di cui si è detto. A titolo esemplificativo si ricordano:

- il fondo patrimoniale previsto dagli articoli 167 e segg. del codice civile, tramite il quale è possibile destinare determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri, titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia: i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia; in presenza di figli minori i beni non possono essere alienati se non con l'autorizzazione concessa dal giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidente; i beni non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
- gli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela previsti dall'articolo 2645 *ter* del codice civile: si tratta di atti pubblici con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche; la loro trascrizione rende opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine cui sono destinati, e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo;
- il *trust*, istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o *settlor*, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o *trustee*. Il *trust* non è disciplinato dalla legge italiana, ma è riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con legge 16 ottobre 1989, n. 364; i beni conferiti nel *trust* sono formalmente di proprietà del *trustee*, ma costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio separato e non possono essere aggrediti né dai creditori del *settlor*, né da quelli

del gestore, il quale si limita ad amministrarli nell'interesse dei beneficiari individuati dal disponente o per il perseguimento degli scopi da questo indicati.

Gli strumenti di segregazione patrimoniale previsti dall'ordinamento presuppongono quindi che sia il titolare dei beni ad imprimere il vincolo di destinazione di cui si è detto. D'altro lato, le disposizioni dettate dal codice civile a tutela del patrimonio dei minori non introducono divieti di alienazione o limiti alla possibilità di disporre dei beni, prevedendo solo che gli atti dispositivi e quelli di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice.

Nell'ordinamento francese (vedi capitolo seguente) è stata recentemente introdotta la legge n. 2020-1266 del 19 ottobre 2020, finalizzata a regolare lo sfruttamento commerciale dell'immagine dei minori di sedici anni sulle piattaforme *online*, la quale all'articolo 3 prevede che i redditi percepiti a seguito della diffusione dell'immagine di un minore di età inferiore ai sedici anni su un servizio di piattaforma di *video-sharing*, quando il minore è il soggetto principale, e che superino una soglia individuata con atto regolamentare devono essere versati alla *Caisse des dépôts et consignations* per essere gestiti da questa sino al raggiungimento della maggiore età, e il prelievo delle somme può essere autorizzato solo in via eccezionale, in caso di emergenza.

Tali norme possono rappresentare un utile spunto per introdurre nel nostro ordinamento delle disposizioni volte, da un lato, a tutelare gli interessi morali ed economici dei minori, e, dall'altro, a scoraggiare lo sfruttamento della loro immagine da parte dei genitori e più in generale degli adulti di riferimento, secondo quanto si dirà nel successivo paragrafo 5.2.

Proteggere i minori nell'ambiente digitale, quindi, non significa escluderli dalla rete e dalle opportunità che può offrire, ma educarli alla vita nell'ambiente digitale e presidiare le garanzie poste a loro tutela nel momento in cui vi accedono. La sfida che abbiamo davanti è quella di adattare il sistema normativo di tutela alle caratteristiche del tutto peculiari nell'ambiente digitale, in ragione della particolare conformazione della rete, la quale non conosce confini territoriali, attori identificati o facilmente identificabili dall'utente, circuiti e percorsi controllabili, limiti efficaci all'appropriazione e all'utilizzo delle informazioni in essa disponibili.

Il Tavolo condivide la necessità non solo di un aggiornamento del sistema normativo ma anche di compiere un salto culturale che coinvolga le istituzioni, gli operatori e tutta la comunità educante, per rimettere il superiore interesse del minore al centro di un mondo nel quale i ragazzi sono considerati nativi, ma che non è stato costruito per loro.

5. LE PROPOSTE DI INTERVENTO

5.1 *Age verification*

La continua evoluzione del panorama digitale, lo sviluppo di nuove e più coinvolgenti modalità di relazione e integrazione con i diversi dispositivi e software, anche nella prospettiva del cosiddetto *Metaverso*¹⁶, rendono sempre più urgente l'affermazione di un sistema efficace di regolamentazione e tutela dai rischi che presenta il mondo digitale, soprattutto per i più vulnerabili. Servizi e dispositivi digitali sempre più capaci di rispondere ad esigenze specifiche e personali, attraverso i meccanismi dell'intelligenza artificiale gestiti da sofisticati algoritmi, accompagnano la nostra vita in ogni momento della giornata. Un rapporto, quello tra l'uomo e la tecnologia digitale, sempre più pervasivo che pone alla base un continuo e massivo scambio di dati personali, anche sensibili, che rappresentano la contropartita per la fruizione di beni e servizi offerti dagli operatori. In tutto ciò, risulta sempre più essenziale ed urgente l'acquisizione di una piena consapevolezza sulle conseguenze ed i rischi a cui ci si espone quando si agisce nell'ambiente digitale. Un problema che si accentua quando si tratta di utenti che si trovano in una particolare condizione di vulnerabilità, come i minorenni, che può renderli vittime di manipolazioni ed abusi anche in ragione della loro scarsa esperienza.

In questo quadro, il tema di un'efficace verifica dell'età finalizzata ad un accesso consapevole ed appropriato dell'utenza ai servizi digitali risulta senza dubbio essenziale ed è pertanto necessario individuare soluzioni tecniche capaci di offrire maggiori garanzie di quelle offerte dalle semplici autodichiarazioni oggi utilizzate dalla gran parte degli operatori.

Tanto il “*mondo reale*” che quello “*virtuale*” nascondono pericolose insidie per i più piccoli che i genitori (o i tutori/curatori) tentano di limitare attraverso il proprio progetto educativo e gli eventuali divieti e limitazioni rispetto a situazioni o contenuti ritenuti rischiosi, attuati mediante le consuete indicazioni comportamentali, ovvero, rispetto all'uso di strumenti tecnologici, anche mediante le applicazioni di “controllo parentale”, volte a limitare, ormai su quasi tutti i terminali di accesso alla Rete (*computer, smartphone, tablet, ecc.*) i contenuti visibili per i minori.

Accanto a questa azione dei singoli, l'ordinamento – in ragione della particolare protezione universalmente riconosciuta nei confronti dei più piccoli – pone numerose disposizioni che stabiliscono limiti e cautele da adottare nei loro confronti: dalla vendita di alcolici o di tabacchi, alla possibilità di assistere a programmi teatrali o cinematografici, alla previsione di orari protetti per la trasmissione di alcuni contenuti televisivi, ecc.

¹⁶ Metaverso: una realtà virtuale condivisa tramite Internet dove ogni singola persona è rappresentata da un avatar in 3d

La verifica dell'età dei minori è evidentemente lo spartiacque necessario, la condizione essenziale affinché limiti e cautele previsti dall'ordinamento possano correttamente operare: qualunque regola è priva di effetto se non si è in grado di distinguere le persone maggiorenni dai minori d'età.

E se nel mondo fisico i classici strumenti a disposizione, come la richiesta e la verifica dei documenti di identità, consentono di effettuare facilmente tale controllo, le attuali regole sul comportamento in Rete sembrano lasciare ampi margini di miglioramento.

Anche nel modo virtuale, infatti, vi sono importanti disposizioni a tutela dei minori, in particolare quelle poste dal già richiamato Regolamento generale sulla protezione dei dati, che sono peraltro immediatamente applicabili all'interno di tutti i paesi membri dell'Unione europea.

Tale Regolamento, nei suoi "considerando" (e, in particolare, al 38°) premette che "*i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore*".

Successivamente, nel dettagliare le basi giuridiche a fondamento dei trattamenti di dati personali, come si è già sopra ricordato, il Regolamento, all'art. 8, precisa che nel campo dell'"offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori" il consenso al trattamento di dati personali del minore è valido ove questi abbia almeno 16 anni. "*Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni*".

Il legislatore italiano si è avvalso di tale opportunità e, con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101¹⁷, ha abbassato il limite in questione a 14 anni, riconoscendo in tal modo sicuramente il fatto che nel nostro Paese l'accesso ai "servizi della società dell'informazione" è comune già in giovanissima età, ma anche contando evidentemente su un attento controllo da parte dei gestori sul rispetto di tale limite.

In tal senso, infatti, dispone il paragrafo 2 del citato art. 8, il quale prevede che "*il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia*

¹⁷ Il decreto legislativo in questione ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il c.d. "Codice privacy", riducendo il limite d'età sopra ricordato mediante inserimento dell'art. 2-*quinqies* - (*Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione*).

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili”.

La cronaca quotidiana, talvolta anche attraverso casi dolorosi, dimostra che nel porre in essere tali controlli, si sia ancora lontani dal raggiungimento di un livello che possa essere ritenuto soddisfacente.

Tale stato di fatto, anche a seguito delle audizioni svolte, ha indotto il Gruppo di lavoro anche a riflettere sul limite di 16 anni previsto dal RGPD, poi portato a 14 in sede di recepimento, pur nella consapevolezza che il legislatore nazionale lo ha valutato congruo. Ad ogni modo, il gruppo di lavoro è stato concorde nel ritenere che sarebbe opportuno, chiarire, anche in virtù delle norme già vigenti nel nostro ordinamento, che i minori di anni 16 non hanno la capacità giuridica necessaria per stipulare contratti – specie se per adesione – che abbiano ad oggetto la fornitura di servizi della società dell’informazione che sottenda il trattamento di loro dati personali. Non si può dubitare, infatti, che l’accesso a tali servizi digitali, come conseguenza della scelta di utilizzare quei servizi, comporti la disposizione del proprio diritto alla *privacy*. Tali atti dispositivi non possono essere considerati rientranti tra quelli “minori” per i quali, in via eccezionale, il codice civile riconosce la capacità del minore di anni diciotto.

Inoltre, sotto lo specifico punto dell’*age verification*, il Tavolo ha preso nota degli sforzi in atto da parte dei maggiori *social network* in tale direzione, anche attraverso l’introduzione di meccanismi di intelligenza artificiale volti ad evidenziare comportamenti on-line non compatibili con l’età dichiarata dall’utente.

A tale riguardo, tuttavia, pur esprimendosi apprezzamento per tali iniziative, non si può non riconoscere che le stesse: *a)* sono rimesse ad un momento successivo (talvolta anche molto successivo) all’accesso alla piattaforma di utenti privi del corretto requisito anagrafico; *b)* comportano un supplementare trattamento di dati personali del minore; *c)* necessiterebbero di un forte ausilio umano a livello di *back-office* che al momento non sembra essere stato adeguatamente predisposto.

Per tali ragioni, il Tavolo di lavoro è unanime e convinto che le azioni più efficaci debbano essere introdotte nella fase di registrazione dell’utente alla piattaforma.

In tale prospettiva non mancano gli studi e gli strumenti adottati in altri Paesi e, in particolare, assai utile appare l’approccio suggerito dall’autorità di protezione dati del Regno Unito, l’ICO, che ha elaborato un documento intitolato “*Age appropriate design code*” (tradotto anche come “Codice dei bambini”), entrato in vigore il 2 settembre 2021, rivolto ai fornitori di servizi nella società dell’informazione (ISS), ai quali sono richieste adeguate misure di verifica dell’età degli utenti.

Tale documento individua una serie di principi che gli ISS devono seguire fin dalla progettazione dei loro servizi e sulla base di impostazioni predefinite: tra questi, ad esempio, i principi di legittimità, trasparenza e minimizzazione dei dati. Prevede inoltre i meccanismi di verifica dell'età che, nel rispetto dei suddetti principi, devono essere introdotti dagli ISS, ispirandosi a tre distinti approcci: *autodichiarazione*: l'utente dichiara la propria età ma non fornisce alcuna prova per confermarla; *certificazione dell'età mediante servizi di terzi*: la verifica dell'età può essere affidata a terzi o mediante identificatori fisici (si verifica l'età tramite un documento di identità); *stima dell'età*: si stima l'età ricorrendo alle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (tale meccanismo può comportare la raccolta di dati biometrici o il ricorso alla profilazione o entrambe).

Tenendo in debito conto tali risultanze, il Tavolo di lavoro è portato a concludere che, in sede di valutazione della richiesta di ammissione ad una piattaforma, il requisito anagrafico possa essere controllato:

- a) mediante autodichiarazione (ossia l'utente dichiara la propria età ma non fornisce alcuna prova per confermarla);
- b) mediante certificazione diretta (ad es. mediante la produzione di un documento di identità);
- c) mediante certificazione da parte di terzi, che attestino, attraverso varie metodiche (produzione documenti identità; verifiche su fonti aperte o altro, ecc.), rispettose dei richiamati principi di legalità, trasparenza e minimizzazione dei dati, esclusivamente il possesso del requisito in parola.

La **prima modalità** presenta evidentemente il grande limite costituito dalla falsa dichiarazione dell'interessato e, pertanto, essa può essere correttamente utilizzata per l'accesso a quelle piattaforme che veicolino contenuti a basso rischio per i minori: ad es. le piattaforme di condivisione di contenuti legati all'attività professionale degli iscritti che, in quanto tali, risultano di scarso interesse per i più piccoli.

In ogni caso, l'indicazione di un'età inferiore a quella prevista per l'accesso a tali piattaforme non può avere come effetto la sola limitazione temporanea all'accesso, come avviene attualmente per 24 ore o periodi leggermente più lunghi, ma dovrebbe prevedere un apposito meccanismo di "reclamo" rispetto ad una decisione che altrimenti dovrebbe rimanere vincolata all'età indicata all'atto dell'iscrizione.

L'**accesso mediante presentazione di documenti** di identità è sicuramente più sicuro, ma si pone in un certo contrasto con il principio dell'anonimato in rete e con l'esigenza di minimizzazione del trattamento dei dati, giacché in tal caso, al fine di verificare l'età di un richiedente accesso alla piattaforma, si finisce per acquisire anche altre informazioni quali la sua vera identità ed ulteriori dati non essenziali allo scopo.

Una riduzione di tali controindicazioni si potrebbe ottenere mediante l'intervento di **una terza parte** che, incaricata della verifica anagrafica, dovrebbe attestare esclusivamente il possesso dell'età necessaria per l'ammissione ^{18 19 20}.

La scelta di uno o più di tali meccanismi di verifica è rimessa ai singoli titolari che dovranno valutare, di volta in volta, gli strumenti più idonei in relazione, come si è detto, anche al tipo di possibile lesione che potrebbe derivare al minore dall'ingresso in piattaforme che veicolano contenuti inadatti.

Vi sono infatti piattaforme *social* (come ad es. quelle indirizzate all'attività professionale) di scarso o nessun interesse per i minori e generalmente prive di rischi per gli stessi. In tali casi la semplice richiesta dei dati anagrafici mediante autodichiarazione potrebbe risultare senz'altro sufficiente.

¹⁸ La Commissione europea è pronta a sperimentare nuovi metodi, anche con l'identificazione digitale europea, per l'age verification sui social e sul web in generale. *“La Commissione europea vuole iniziare un percorso, insieme a tutte le Autorità nazionali e alle aziende, per sperimentare nuovi metodi per la verifica dell'età di chi accede alla Rete. Abbiamo degli strumenti normativi e presenteremo quest'anno proposte normative sull'identità digitale europea”*, ha detto Roberto Viola, direttore della DG Connect della Commissione europea, nell'intervento tenuto al convegno organizzato dal Telefono Azzurro per celebrare il Safer Internet Day 2021. A maggio 2020, la Commissione europea ha lanciato in questo senso il *Pilot Project* con l'obiettivo di realizzare un'infrastruttura tecnica interoperabile dedicata all'implementazione di meccanismi di protezione dei minori online (come la verifica dell'età) e meccanismi di consenso dei genitori basati sulla legislazione dell'UE pertinente come Audio Visual Media Services Directive (AVMSD) e GRPD.

“Le misure tecniche si baseranno sull'uso di mezzi di identificazione elettronica (eID)”, si legge nel progetto pilota, *“in particolare, regimi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri ai sensi del regolamento sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS)*. Più nel dettaglio, è scritto, di *“...progettare, attuare e testare un'infrastruttura interoperabile per la protezione online dei minori, compresi in particolare la verifica dell'età e l'ottenimento del consenso dei genitori degli utenti di piattaforme di condivisione di video o altri servizi online simili, utilizzando approcci diversi, incluso ad esempio eID”*.

Nel progetto di maggio scorso della Commissione europea si prevede *“un'infrastruttura di verifica dell'età che utilizzerà, tra gli altri meccanismi, i mezzi di identificazione elettronica (eID) utilizzati a livello nazionale negli Stati membri, basandosi sulla data di nascita contenuta nell'eID”*.

Inoltre, *“l'infrastruttura consentirà lo scambio transfrontaliero di informazioni sulla verifica dell'età, in modo che un fornitore di contenuti online in uno Stato membro possa utilizzare le eID emesse in un altro Stato membro per verificare l'età degli utenti, integrando i nodi eIDAS distribuiti negli Stati membri basata sull'attuazione del regolamento eIDAS”*.

Al momento, l'eID non offre l'anonimato, perché può garantire l'identificazione inequivocabile di una persona e consentire di ottenere il servizio fornito alla persona che ne ha realmente diritto.

SPID è stato notificato in UE ed è valido come eID in ambito eIDAS ed è utilizzabile in 19 Stati membri, ma non ancora in Germania e Francia. Al momento, non è chiaro quale delle proposte illustrate sopra vedrà il suo concretizzarsi.

¹⁹ Dal documento di Telefono Azzurro, *“La (...)soluzione, proposta dall'allora Ministra dell'Innovazione Paola Pisano, prevede che i genitori abilitino i propri figli ad avere un particolare SPID. Per rilasciare l'identità digitale ai minori sarà il genitore a fare richiesta: entrerà con il proprio Spid nell'identity provider, dichiarerà di essere il padre o la madre del minore di cui fornisce il dato di nascita e quelli richiesti dal Dpr 445/2000. Sarà uno Spid anonimo, anche se il gestore consegnerà al genitore un insieme di caratteri con cui il figlio potrà accedere poi al servizio. Accesso ai minori solo tramite l'attivazione di questo speciale SPID anonimo dunque, una identità attraverso la quale i genitori potranno anche controllare le attività in rete dei figli, venendo avvertiti anche solo dei loro tentativi di accesso a siti pericolosi”*.

²⁰ Dal documento della Prof.ssa Bianca, *“Quanto al problema della verifica dell'età, si propone di utilizzare un certificato digitale che, sulla falsa riga, del green pass, possa attestare l'età del soggetto senza intaccare l'identità del soggetto minore di età. Una volta creato il certificato digitale, tale certificato dovrebbe essere utilizzato al fine dell'accesso ai social network, e ai fini del divieto di profilazione per i soggetti minorenni. Si tratterebbe di una sorta di passaporto digitale che tuttavia sarebbe finalizzata ad indicare il superamento la soglia di età per poter accedere ai *social*, soglia di età che il nostro ordinamento ha fissato al raggiungimento del 14esimo anno di età”*.

L'autodichiarazione potrebbe poi svolgere un ruolo di prima "barriera" verso siti di maggior interesse per i minori a condizione che, almeno nei casi di indicazione di un'età non consentita, non sia semplicemente interdetto in via temporanea l'accesso fino a nuovo favorevole tentativo, ma vi sia una seria procedura per valutare le nuove eventuali richieste di ammissione, e in ogni caso, mantenendo una vigilanza anche successiva volta ad evidenziare eventuali false dichiarazioni. All'aumentare dell'interesse dei minori per determinate piattaforme dovrebbe però corrispondere un innalzamento dell'affidabilità delle procedure di verifica dell'età anagrafica, viepiù quando determinate piattaforme, per i loro stessi contenuti (ad es. i siti pornografici) o per la pericolosità di certe interazioni verificate nel passato o ritenute possibili (adescamento, sfide autolesionistiche, ecc.) suggeriscano di intervenire con decisione a tutela dei più piccoli. In tali ultimi casi, soluzioni come quelle sopra indicate, che prevedono l'intervento di terze parti a fini "certificativi", potrebbero rappresentare un valido strumento di filtro, come peraltro dimostra il loro utilizzo da parte di diversi siti operanti nel settore della pornografia.

Un impiego dell'intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi di ausilio, ma solo a condizione che il monitoraggio, ridotto a tempi brevissimi e accompagnato da un massiccio intervento dell'operatore umano, conduca a risultati apprezzabili (e certificati) ed assicuri l'inutilizzabilità e l'eliminazione di ogni eventuale risultato di profilazione dei minori.

Sappiamo che su questo fronte diverse soluzioni tecniche sono in corso di elaborazione da parte degli operatori, così come specifiche iniziative di co-regolamentazione da parte delle istituzioni. È tuttavia evidente che, per rispondere in modo adeguato e tempestivo a tale fenomeno, occorre intervenire sì sul piano tecnico e legale, ma ancora prima su quello educativo e culturale.

È infatti ferma convinzione di questo Tavolo l'idea che una riorganizzazione normativa non sia di per sé sufficiente ad affrontare pienamente il tema della costruzione di un ambiente digitale sicuro per gli utenti minorenni. Un buon perimetro normativo, ridefinito e potenziato, è senz'altro utile e necessario ed è anche un insostituibile elemento di chiarezza per gli utenti, che proprio per la giovane età che presentano hanno bisogno di punti di riferimento certi e comprensibili.

In parallelo, però, la via principale per combattere i rischi di un utilizzo errato o di un abuso dello strumento digitale è quella di stimolare e fortificare capacità critiche che consentano un uso consapevole delle nuove tecnologie della rete, sia da parte dei soggetti minorenni che degli adulti di riferimento, ai quali competono le responsabilità educative, anche rispetto al mondo digitale.

5.2. *Baby influencer*

I *baby influencer* rappresentano un vero e proprio fenomeno dei *social media* e del *marketing* moderno. Si tratta di bambine e bambini ma anche adolescenti che costruiscono il proprio successo attraverso il loro spazio su internet, la cui immagine viene utilizzata per fare tendenza e profitti, grazie ai *like*, visualizzazioni e commenti, per sponsorizzare prodotti e servizi dei più svariati settori che vanno dal food, ai viaggi, all'elettronica, alla moda. Riescono ad attirare l'attenzione dei *brand*, soprattutto quando provano personalmente i prodotti, pubblicano la loro descrizione, le loro caratteristiche e l'uso che ne fanno. Per lo svolgimento di questa nuova forma di *marketing*, i *baby influencers* vengono perlopiù assistiti dai genitori manager e più raramente da agenzie. I ragazzi di oggi crescono in un mondo in cui sono spesso gli stessi adulti a sovraesporli in rete fin da piccolissimi. Nonostante i limiti d'età previsti, è presente un gran numero di bambini nell'ambiente digitale anche di età inferiore ai 14 anni: età prevista dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 per esprimere validamente il consenso digitale, in attuazione dell'art. 8, del Regolamento (UE) 2016/679. In questi casi sono coloro che esercitano la responsabilità genitoriale a farsi carico di prestare il consenso.

Questa sovraesposizione può compromettere seriamente lo sviluppo sano ed equilibrato a cui ciascun minorenne ha diritto, non consentendogli di vivere la propria infanzia o adolescenza in maniera adeguata mentre viene impegnato a monetizzare le sue prestazioni in età giovanissima oppure a mercificare la propria identità personale in cambio di accesso a servizi digitali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, riconosce a tutti i minorenni un'ampia sfera di diritti e sancisce all'art. 3 il principio del superiore interesse del minore che costituisce il criterio guida per gli adulti in tutte le scelte che lo riguardano.

Il superiore interesse del minore è strumento e obiettivo cui tende l'intera Convenzione: esso permea tutte le situazioni in cui la persona di minore età eserciti i diritti attribuiti dalla Convenzione.

In particolare, l'art.32 della Convenzione ONU dispone che gli Stati parti riconoscono il diritto del minorenne di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

A tal fine, prosegue la Convenzione, gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo, stabilendo un'età minima di ammissione all'impiego, prevedendo un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego, nonché pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva della disposizione.

Sul tema si rammenta che il Comitato per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza presso le Nazioni Unite – nel Commento Generale n. 25 presentato il 2 marzo 2021 sui diritti dei minorenni in relazione

all'ambiente digitale – ha prescritto che la legislazione dovrebbe rimanere in linea con il quadro dei progressi tecnologici e delle pratiche emergenti e ha specificato che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che le imprese che operano nell'ambiente digitale rispettino i diritti dei minorenni. Il Comitato ONU afferma, altresì, che i minori dovrebbero essere protetti da tutte le forme di sfruttamento pregiudizievoli del loro benessere in relazione all'ambiente digitale. Lo sfruttamento può avvenire in molteplici forme, tra le quali rientra lo sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile. A tal fine, il Comitato ONU raccomanda che gli Stati membri debbano revisionare le leggi e le politiche in materia per garantire la protezione dei minorenni contro le forme di sfruttamento economico e la salvaguardia dei loro diritti in relazione al lavoro nell'ambiente digitale e le relative opportunità di remunerazione. L'analisi della normativa vigente rispetto alle raccomandazioni ha evidenziato l'opportunità di intervenire adeguando la suddetta normativa al fenomeno oggetto di indagine.

Con riferimento alla tutela del lavoro minorile nell'ordinamento giuridico italiano, si richiama, in primo luogo, l'art. 37 della Costituzione; detta norma sancisce una riserva di legge in tale ambito che garantisca, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. La disciplina è oggi contenuta nella Legge 17 ottobre 1967 n. 977 rubricata *Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti* che si applica ai minori dei 18 anni. Si prevede che il minore non possa essere ammesso a lavorare prima di aver ottemperato all'obbligo di istruzione e, comunque, non prima dei 16 anni (così come disposto dall'art. 1, comma 622, della legge 296/2006 che ha elevato l'età per l'accesso al lavoro da quindici a sedici anni.).

Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge (art. 37, 4° comma Cost.). La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore, ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all'età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a visite mediche preventive e periodiche per farne valutare l'idoneità al lavoro.

Le uniche eccezioni ammesse al predetto limite di età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo.

In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro che viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (art. 4, co.2, L. n. 977/1967).

Quanto all'uso dell'immagine dei minori, il D.M. 27 aprile 2006, n. 218 (*Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi*) nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, stabilisce che l'utilizzazione delle immagini o voci dei minorenni deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della *privacy*. In proposito la giurisprudenza ha sottolineato che, in caso di contratti che prevedono l'uso dell'immagine dei minori, deve essere valutato se questi sono realmente rispondenti a interessi degli stessi minori applicando principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso. Inoltre, il consenso alla disposizione dell'immagine del minore, essendo un atto di straordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i genitori (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 4379 del 16 luglio 2020). Si richiama altresì la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale prevede che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso (art. 96 LDA) e comunque non può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta (art. 97 LDA). L'art. 10 del codice civile, poi, prevede che l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni, qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti.

In ogni caso vanno richiamate le norme sulla responsabilità genitoriale di gli artt. 147 e 357 del codice civile che impongono ai genitori e al tutore un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli minorenni, inclusa anche la corretta gestione dell'immagine pubblica del minore. In caso di violazione di tali doveri, l'autorità giudiziaria potrà intervenire emettendo, tra gli altri, anche provvedimenti inibitori contenenti l'ordine di rimozione dei contenuti dalla rete oltreché di eliminazione dai motori di ricerca di contenuti relativi al minore. Pregevole il ruolo assunto dalla giurisprudenza che ha sopperito ad una riscontrata lacuna normativa ampliando l'ambito di applicazione della norma.

Ciò posto, maggiori strumenti normativi a garanzia del minore si rinvencono in quei casi in cui è presente un contratto di lavoro concluso tra l'influencer minorenni e la società cui si riferisce il *brand*. Il contratto, oltre al compenso, alla descrizione dei contenuti da produrre e le modalità di pubblicazione dei post e dei video, disciplina tendenzialmente anche l'aspetto dell'utilizzo del nome e dell'immagine dell'influencer ai fini promozionali; in assenza di tale clausola, l'utilizzo dell'immagine trova comunque una propria disciplina nelle disposizioni dettate dall'art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore, dalle forme di tutela risarcitoria previste per legge. Così come il contenuto creato dall'*influencer* rimane disciplinato dalla sopracitata legge sul diritto d'autore, che ne determina la paternità nonché i diritti connessi.

Sotto l'aspetto, invece, propriamente lavorativo, la legge n. 977/1967 sembra fornire utili garanzie al minore con riguardo alla propria salute, alla frequenza scolastica ed alla formazione professionale; prevede, come detto, forme autorizzative preventive in caso di infrasedicenni, forme di responsabilità genitoriali allorché viene richiesto il loro consenso. Sebbene non sia espressamente disciplinata la fattispecie del lavoro *online*, tuttavia, è possibile estendere in via analogica la normativa sopra delineata, essendo differente solo l'ambiente lavorativo, non più fisico ma digitale. Preme comunque osservare che l'art. 12-bis del decreto legge n. 76/2020 (recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*), nel disciplinare la semplificazione delle procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dispone che le sopra citate autorizzazioni previste per gli infrasedicenni si intendono rilasciate decorsi quindici giorni dalla relativa istanza, secondo la formula del silenzio assenso.

Al riguardo, in Francia è stata approvata all'unanimità dalla Assemblea Nazionale una legge proprio per la tutela dei *baby influencers* (*LOI no 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne*), volta ad estendere anche a questi soggetti le tutele già esistenti per i minorenni impiegati in alcuni ambiti lavorativi particolari.

Le misure previste riguardano il contenimento dell'orario di lavori entro limiti prefissati ed in base alle età, l'accredito dei guadagni su un conto corrente intestato al solo minore e bloccato sino al raggiungimento del sedicesimo anno di età, la preventiva autorizzazione delle autorità locali alle aziende per qualsiasi assunzione o collaborazione con *influencer* minorenni.

La legge prevede inoltre, per il minore, la possibilità di chiedere direttamente ai gestori delle piattaforme la rimozione di tutti i contenuti in cui è presente (c.d. diritto all'oblio).

La descritta disciplina potrebbe costituire un opportuno argine al fenomeno dello sfruttamento dell'immagine dei minori da parte dei genitori al fine di realizzare un lucro.

Come si è accennato nel precedente paragrafo 4.5, il testo estende, di fatto, la protezione già prevista per i minorenni che lavorano nello spettacolo ai minorenni protagonisti di video diffusi su *internet*. Ha previsto, anch'essa, l'istituzione di una autorizzazione preventiva per queste attività: prima che i video vengano messi in rete, i genitori devono chiedere un'autorizzazione specifica o un riconoscimento da parte dell'amministrazione.

Viene, altresì, regolamentato l'aspetto dei compensi prevedendo che una parte dei ricavi percepiti dai minori venga depositata presso la Cassa depositi e prestiti fino al raggiungimento della maggiore età o alla loro emancipazione. Sono previste sanzioni per i genitori che trattengono denaro per loro profitto personale.

Similmente a questa previsione normativa francese, il nostro istituto dell'usufrutto legale di cui all'art. 324 del codice civile, mira a bilanciare gli interessi economici, di cura e di crescita del minore con gli interessi familiari. Secondo tale norma, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore età o all'emancipazione. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. In via sanzionatoria il legislatore ha disposto, con l'art. 334 c.c., la rimozione dall'amministrazione quando il patrimonio del minore è male amministrato; il Tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o un solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

L'adozione di una norma più stringente come quella francese è rimessa ad una valutazione di carattere prettamente politico. Per quanto riguarda il nostro ordinamento si preferisce prevedere un vincolo di destinazione sui compensi percepiti dal minore. In proposito si evidenzia che l'art. 320, comma 3, c.c. prevede che i genitori non possano alienare i beni pervenuti al figlio minore a qualsiasi titolo se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare. Tale forma di tutela potrebbe essere applicata anche alla fattispecie in esame mediante una riformulazione della disposizione che faccia espresso riferimento ai compensi percepiti dal figlio: nell'espressione "*beni pervenuti...a qualsiasi titolo*" rientrerebbero, quindi, anche le somme di denaro frutto delle attività di *baby influencer*. In tal modo il giudice tutelare potrebbe indicare la destinazione dei proventi, prevedendo forme di deposito o di investimento vincolato a favore del minore. Del resto, il medesimo art. 320 cc al quarto comma dispone che i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, che ne determina l'impiego, e al sesto comma prevede che in caso di conflitto di interessi tra genitori e minore debba essere nominato un curatore speciale.

Tenuto conto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che gli atti di disposizione dell'immagine del minore abbiano natura di straordinaria amministrazione, si potrebbe chiarire, con un intervento normativo, che il giudice tutelare sia chiamato ad autorizzare l'atto stesso e, in detta sede, debba prevedere la destinazione del compenso. Specularmente si potrebbe prevedere che l'erogatore del compenso sia obbligato a accreditarlo sul conto corrente intestato al minore vincolato all'ordine del giudice. Tale modalità determinerebbe un deterrente per quei genitori che intendono sfruttare l'immagine dei propri figli traendo profitto economico da tali attività.

Da ultimo, si segnala che la legge introduce il diritto all'oblio: su domanda dei minori interessati le piattaforme sono tenute a rimuovere i contenuti video.

Al riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 2 della L. 71/17 recante disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo²¹, con riferimento alla possibilità concessa al minore ultraquattordicenne di richiedere alla piattaforma digitale la rimozione di contenuti ritenuti lesivi della propria personalità. Tale meccanismo potrebbe essere esteso dalla normativa anche alle ipotesi in esame – ivi incluso il fenomeno del c.d. *parental sharenting*^{22 -23}, qualora il legislatore ritenga opportuna una regolamentazione specifica.

Analogamente, l'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, con legge 3 dicembre 2021, n. 205, ha introdotto nel codice in materia di protezione dei dati personali,

²¹ Dal documento del prof. Senigaglia, "Oltre alle misure di protezione, occorre individuare anche dei rimedi altrettanto efficaci, idonei a tutelare i diritti del minore ovvero a realizzare il suo migliore interesse. Oltre a intensificare, anche con previsioni specifiche, i rimedi di cui è già dotato il nostro ordinamento giuridico (risarcitori, inibitori, ma pure il ricorso all'*astreinte* ex art. 614 c.p.c.), occorre, pure a tale riguardo, che i gestori delle piattaforme implementino forme di controllo e di segnalazione diffuse, demandate anche agli utenti della rete nonché alla tecnica dell'algoritmo e dell'intelligenza artificiale. Il ricorso a quest'ultima può consentire l'elaborazione di tecniche intelligenti di intercettazione e segnalazione di anomalie e abusi. Occorre anche legittimare ad agire (in senso ampio) e sensibilizzare le varie figure preposte alla protezione del minore, ivi comprese quelle introdotte dalla riforma del processo in materia di famiglia. Il modello è quello seguito dalla legge sul cyberbullismo (l. n. 71/2017), ove l'effettività dei rimedi si regge sul coinvolgimento di diversi soggetti, pubblici e privati, secondo un principio di prossimità. È riconosciuta l'iniziativa diretta del minore quattordicenne, alla cui libertà di "disporre" dei propri dati è accompagnato il potere di chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito *Internet* o dei *social media* l'oscuramento, la rimozione o il blocco di espressioni lesive della sua dignità; e, nel caso in cui ciò non sia possibile o non venga attuato, la richiesta può essere indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali. Ma pure il dirigente scolastico se viene a conoscenza degli atti di cyberbullismo deve informare «tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti» e attivare «adeguate azioni di carattere educativo».

²² Dal documento della Prof.ssa Bianca, Parental "sharenting": la condivisione sui social, la pubblicazione di foto del minore da parte dei genitori, o di un genitore in conflitto di interessi con l'altro genitore, in caso per esempio di separazione:

a) utilizzazione e l'incentivo alla utilizzazione degli strumenti tradizionali, come l'*astreinte* (art. 614 c.p.c.) per rimuovere dai *social* foto del minore che siano per lui pregiudizievoli e contrari alla realizzazione del suo *best interest* (Trib. Roma, 23 dicembre 2017, Rel. Velletti; Trib. Rieti, 7 marzo 2019; Trib. Trani, 30 agosto 2021, obbligo di rimozione del video della figlia da Tik Tok). Nella prospettiva futura dell'approvazione del giudice della famiglia e della promozione del curatore speciale, la materia del minore e dei *social networks* dovrebbe essere oggetto di specifico approfondimento e di formazione da parte del giudice della famiglia.

b) estensione della tutela dell'azione inibitoria e degli strumenti già previsti dalla legge sul cyberbullismo. Dovrebbe al riguardo ritenersi che il minore possa esercitare il diritto all'oblio, anche senza una specifica autorizzazione da parte dei genitori, come previsto dall'art. 6 della recente legge francese, LOI no 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

²³ Estratto dal documento di Save the Children, "Sempre più spesso bambini e bambine non scelgono a che età cominciare a comparire in Rete (iniziando a costruire la propria identità digitale): sono i genitori a lasciare già le prime impronte digitali dei propri figli/e, a cominciare dalla prima ecografia online. Se la nostra vita è "*onlife*", senza distinzione tra esperienze offline e online, la condivisione con familiari e amici di momenti importanti, compresi quelli che riguardano i propri figli/e, avviene necessariamente anche attraverso le tecnologie digitali e in alcuni casi quasi esclusivamente (nel caso in cui membri della famiglia o amici vivano lontani o nel caso delle restrizioni emergenziali che abbiamo conosciuto durante i primi mesi della pandemia). Con il termine "*sharenting*" viene descritto il fenomeno di una condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie, storie). Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva dalle parole inglesi "*share*" (condividere) e "*parenting*" (genitorialità), anche se più propriamente si dovrebbe privilegiare il termine "*over-sharenting*", ovvero l'eccessiva e costante sovraesposizione online di bambini e bambine. Inoltre nella maggior parte dei casi ciò avviene senza il loro consenso (perché troppo piccoli o non ancora così grandi da comprenderne le implicazioni; o perché il consenso non viene loro richiesto). I rischi connessi sono elevati e ad essere compromessa è anche la possibilità di tutelare l'immagine della persona minorenni".

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una disposizione in materia di *revenge porn*, a mente della quale chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso, può segnalare il pericolo al Garante per ottenerne l'intervento; nel caso in cui i contenuti riguardino minori la segnalazione può essere effettuata dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ma anche direttamente dai minori ultraquattordicenni. Anche in questo caso, la previsione potrebbe essere estesa alle immagini e ai video che ritraggono minori, indipendentemente dal loro contenuto.

Maggiori perplessità destano le fattispecie in cui l'attività dei minorenni *influencer* non è riconducibile a un rapporto di lavoro.

Sono quei casi in cui un minorenne in via autonoma o con l'aiuto dei genitori diffonde *online*, a scopo di lucro, video che lo ritraggono nella sua quotidianità per finalità di intrattenimento, comunicazione o pubblicità.

Si tratta di situazioni non previste espressamente dal nostro ordinamento, alle quali comunque risultano applicabili le norme di carattere generale che tutelano l'immagine, quali gli artt. 10, 2056 e 2059 del codice civile e gli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633.

In ogni caso restano fermi i doveri a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale di cui agli artt. 147 e 357 del codice civile che impongono un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli minorenni anche con riferimento all'assolvimento degli obblighi scolastici e di un sano sviluppo psicofisico del figlio.

Tali ipotesi sono state regolamentate dalla legge francese sopra citata che ha previsto specifiche forme di protezione: deve essere fatta una dichiarazione all'amministrazione competente quando si supera una certa soglia di durata, di numero di video o di guadagni ricavati dalla loro diffusione. I genitori sono sensibilizzati sui rischi e sono tenuti a consegnare una parte dei ricavati percepiti dai loro figli *influencer* alla Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, la normativa francese prevede che le piattaforme di condivisione dei video vengano sensibilizzate ad adottare delle "Carte"²⁴, soprattutto per promuovere tra i minorenni l'informazione

²⁴ Dal documento del prof. Senigaglia, "...In questo senso, la fonte legale, nel regolare le misure di protezione dei minori di età nelle piattaforme digitali — le quali, per la loro complessità, sfuggono alla possibilità di essere contenute in una regola a forma di fattispecie — dovrebbe ricorrere a una tecnica normativa flessibile, che fissi i principi e gli standard comportamentali, demandando poi alle più efficaci forme di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, tra cui i codici di condotta, l'implementazione degli stessi in base alle specificità del servizio digitale offerto.

Un modello regolativo che recepisce questa impostazione è senz'altro il *Children's Code* (o *Age Appropriate Design Code*) adottato nel Regno Unito dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ICO (*Information Commissioner's Office*) il 2 settembre 2020 (con un periodo di transizione di 12 mesi). Un Codice (primo nel suo genere) che, come in esso esplicitato, non tende a proteggere il minore *dal* digitale, ma piuttosto *al* suo interno.

Il Codice fissa 15 standard di progettazione adeguata all'età secondo un approccio basato sul rischio. Gli standard devono essere osservati e implementati dai gestori delle piattaforme di *Social Media*, *App*, motori di ricerca, notizie o siti *web* educativi, giochi *online*, servizi di *streaming* utilizzati da minori. È richiesto il ricorso a impostazioni predefinite a *privacy* elevata, che riducano al minimo la raccolta e l'utilizzo dei dati riguardanti un soggetto minore di età. E nell'ipotesi in cui il minore intenda modificare le impostazioni predefinite si richiede che allo stesso vengano fornite informazioni, indicazioni e consigli volti a fargli ben comprendere i rischi che ne discendono.

Il codice raccomanda di regolare la prestazione dei servizi *online* secondo gli standard, chiarendo che in questo modo per l'operatore sarà sicuramente agevole provare che la sua attività è conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali; diversamente avrà un'elevata difficoltà di esibire la prova liberatoria.

Gli standard sono:

- 1) *L'interesse superiore del minore*. Esso deve godere di una considerazione preminente quando si progettano e sviluppano servizi *online* che hanno probabilità di essere utilizzati da un minore.
- 2) *La valutazione di impatto sulla protezione dei dati*. Essa va effettuata con specifico riguardo all'impatto del trattamento sui minori, in ragione delle diverse fasce di età. La valutazione d'impatto deve essere volta a identificare e ridurre al minimo i rischi riguardanti i minori che accedono al servizio.
- 3) *Richiesta di un'età adeguata*. Occorre, a tal fine, adottare, secondo un approccio basato sul rischio, idonei strumenti volti a riconoscere l'età dei singoli utenti.
- 4) *Trasparenza*. Necessità che le informazioni rese agli utenti minorenni siano chiare, concise, comprensibili e adeguate all'età.
- 5) *Uso dannoso dei dati*. Evitare forme di utilizzazione dei dati dei minori in modo che possano nuocere al loro benessere.
- 6) *Policy e community standard*. Necessità di supportare e tenere sempre aggiornate le policy e le community standard, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
- 7) *Impostazioni predefinite*. Le impostazioni relative alla protezione della *privacy* devono essere "elevate" di default, salvo che una diversa soluzione sia dettata dal migliore interesse del minore;
- 8) *Minimizzazione dei dati*. Raccogliere e conservare solo i dati personali di cui si necessita per fornire il servizio al minore.
- 9) *Condivisione dei dati*. È fatto divieto di rendere pubblici i dati dei minori a meno che ciò non sia ritenuto conforme al *best interest*.
- 10) *Geolocalizzazione*. Disattivazione di *default* delle opzioni di geolocalizzazione e predisposizione di sistemi di segnalazione evidente al minore quando la geolocalizzazione è attiva. Pure le opzioni che consentono di rendere visibile a terzi la localizzazione del minore devono essere disattivate di *default*.
- 11) *Controllo dei genitori*. Se il servizio permette al genitore o al tutore di monitorare l'attività *online* del minore o di tracciare la sua posizione, occorre prevedere degli strumenti di segnalazione al minore quando viene monitorato.
- 12) *Profilazione*: È necessario disattivare di *default* le opzioni relative alla profilazione, a meno che una diversa impostazione non sia dettata dal *best interest*. È inoltre consentita la profilazione soltanto se si adottano misure appropriate per proteggere il minore da effetti dannosi.
- 13) *Nudge techniques*. Divieto di servirsi di tecniche particolari volte a indurre o incoraggiare il minore a fornire dati personali non necessari o a indebolire o a disattivare la tutela in ambito *privacy*.
- 14) *Giochi o dispositivi connessi*. Se il servizio digitale fornito comprende giochi o dispositivi connessi a Internet occorre assicurarsi che vengano adottate tutte le misure prescritte dal codice;
- 15) *Strumenti online*. Prevedere strumenti accessibili che aiutino i minori ad esercitare i diritti correlati alla protezione dei loro dati personali e a segnalare imprevisti.

Con specifico riguardo ai servizi di *videosharing*, in direzione analoga si è mossa la Francia nel 2020 con la loi n° 2020-1266 del 19 ottobre 2020, già citata. L'art. 4 prevede che i servizi delle piattaforme di *videosharing* adottino delle Carte il cui scopo sia quello di:

- 1) promuovere l'informazione degli utenti sulla normativa applicabile alla diffusione di immagini di infrasedicenni attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione di queste immagini.
- 2) Promuovere l'informazione e la sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni di protezione dell'infanzia, dei minori di sedici anni sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di video-sharing, sulla loro vita privata anche in termini di rischi psicologici e legali, e sui mezzi a loro disposizione per proteggere i loro diritti, la loro dignità e la loro integrità morale e fisica.
- 3) Incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti audiovisivi con bambini di età inferiore ai sedici anni che possano essere dannosi per la loro dignità o integrità morale o fisica.
- 4) Adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali dei dati personali quando un utente mette *online* un contenuto audiovisivo con un minore;
- 5) Migliorare, in collaborazione con le associazioni di protezione dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti minerebbe la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori di sedici anni che vi figurano.
- 6) Facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali e informarli, in termini chiari e precisi, facilmente comprensibili da loro, delle modalità di attuazione di questo diritto.

rispetto alle conseguenze della diffusione di immagini della propria vita privata, così come rispetto ai rischi psicologici e giuridici, in collaborazione con le istituzioni che si occupano di protezione dell'infanzia.

Sono infatti necessarie, oltre a norme che definiscano principi generali in grado di tutelare i minori *online*, forme di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, come codici di condotta che coinvolgano tutte le parti interessate. Senza il necessario coinvolgimento delle piattaforme, per la loro vicinanza ai rischi e le loro capacità tecniche, le regole imposte dalle leggi rischiano di non essere efficaci.

A tale ultimo riguardo, lo Stato italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha recepito la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per mezzo della quale l'Unione europea intende tutelare i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.

Per quanto qui rileva, affermata l'opportunità di prevedere strumenti normativi agili atti a regolare i fenomeni relativi alla Rete, anche quello specifico dei c.d. *baby influencer* presenta caratteristiche e peculiarità tali da sollecitare, al di là delle previsioni più specifiche *supra* già richiamate, il rinvio a strumenti di co-regolamentazione nell'ambito dei quali le Autorità competenti da un lato e le piattaforme dall'altro possano "concordare" la disciplina più opportuna assicurando l'irrinunciabile tutela dei diritti (non solamente economici) dei più piccoli.

Al riguardo, è agevole osservare come, in materia di piattaforme di condivisione video, il TUSMA rechi già un sistema che potrebbe trovare applicazione ove se ne estendesse l'ambito applicativo oggettivo anche al fenomeno ben più ampio dei *baby influencer*.

Invero, l'art. 42, al comma 5, prevede la predisposizione di linee guida da parte di AgCOM, sentita l'Agia, con cui vengono indicati i criteri specifici cui devono uniformarsi i codici di condotta attraverso i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni promuove forme di co-regolamentazione e di auto-regolamentazione. La norma precisa al comma 4 che i codici di condotta contengono anche misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni audiovisive commerciali relative a prodotti alimentari, la cui assunzione eccessiva non è raccomandata. Pertanto, in un'ottica *de jure condendo*, si può valutare di considerare l'opportunità che dette linee guida, cui devono conformarsi i codici di condotta per le piattaforme, possano contenere, nei limiti delle competenze di ciascuna Autorità coinvolta nel procedimento di adozione, i criteri relativi all'individuazione dei casi in cui è necessario comunicare l'attività svolta dal minore *influencer* (ad es. mediante la previsione di una soglia di durata, di numero di video o di

guadagni ricavati dalla loro diffusione) e quindi ricevere talune raccomandazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività.

5.3. Le campagne di comunicazione e sensibilizzazione

Un ampio filone di studio e analisi che è stato portato avanti è quello relativo all'educazione al digitale ed alle campagne di sensibilizzazione. È, infatti, convinzione di questo Tavolo che una riorganizzazione del quadro normativo non sia di per sé sufficiente ad affrontare il tema della costruzione di un ambiente digitale sicuro per gli utenti minorenni. Una sfida che deve essere sostenuta anche da un lavoro di formazione ed informazione indirizzato tanto ai minori quanto alle famiglie, per aumentare il livello di consapevolezza nell'utilizzo della Rete e dei *social*.

Un buon perimetro normativo, ridefinito e potenziato, è senz'altro necessario ed è anche imprescindibile elemento di chiarezza per i giovani utenti che hanno bisogno di punti di riferimento per evitare il rischio di spaesamento che l'enorme potenziale della Rete può determinare. In parallelo, però, la via principale per diminuire i rischi di comportamenti errati o anche abusi è quella di stimolare e fortificare capacità critiche di analisi e gestione dei mezzi digitali. Conoscere opportunità e limiti, riconoscere i rischi, avere accesso ad informazioni di servizio non sempre disponibili, imparare le norme di riferimento, saper valutare le conseguenze di comportamenti lesivi. Sono tutte azioni necessarie per proteggere il percorso di crescita e scoperta che i più giovani affrontano nell'universo digitale.

Come abbiamo visto, il tema è già all'attenzione dal legislatore che, anche di recente, ha introdotto una disciplina nell'ambito della quale assume particolare rilevanza la realizzazione di iniziative sensibilizzazione e educazione dedicate alle opportunità ed ai rischi per la vita dei minori nel mondo digitale, come è possibile riscontrare nel decreto legislativo n.208 del 2021 di recepimento la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

Tra i diversi aspetti su cui la direttiva è intervenuta, infatti, vi è proprio la tutela dei minori con riguardo ai contenuti trasmessi attraverso le nuove piattaforme per la condivisione di audio e video, ivi compresi i contenuti generati dagli utenti o in modo automatizzato o attraverso algoritmi.

In particolare:

- la protezione dei minori da contenuti che possono arrecare un danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale, rispetto alla quale è previsto che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme *social*, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
- la tutela dei minori dai contenuti non appropriati che accompagnano programmi per bambini, nonché idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive;

- la promozione dell'alfabetizzazione ²⁵ digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video.

Tali interventi legislativi si vanno ad aggiungere ad altre importanti misure già introdotte in passato nel nostro ordinamento:

la Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei *media*, come declinato nel *Piano Nazionale Scuola Digitale* ed all'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

la legge 20 agosto 2019 n. 92 *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica* che prevede, fra l'altro, l'educazione alla cittadinanza digitale, ponendo l'accento sulle competenze (abilità e conoscenze digitali essenziali) da sviluppare gradualmente, tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti, che impone alla scuola italiana di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

- sviluppare capacità per valutare la credibilità e l'affidabilità delle fonti e dei contenuti;
- saper interagire e con le forme digitali appropriate a un determinato contesto;
- partecipare consapevolmente al dibattito pubblico attraverso servizi digitali;
- sapersi comportare correttamente negli ambienti digitali e in relazione con gli altri;
- saper gestire la propria identità e proteggere i dati personali propri e altrui;
- conoscere le politiche di tutela della riservatezza applicati dai servizi digitali a proposito di dati personali; essere in grado di evitare rischi per la salute e la sicurezza con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

La stessa legge prevede altresì l'attivazione di una Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, da istituire presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di verificare l'attuazione della legge, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento.

²⁵ La direttiva ha imposto agli Stati membri l'obiettivo di promuovere "lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica" e di adottare "misure a tal fine" e di assicurare che tutti i fornitori di piattaforme di video sotto la loro giurisdizione predispongano misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzino gli utenti in merito a tali misure, in particolare ai fini della tutela dei minori. Pertanto, in sede di recepimento, l'art. 4 del TUSMA, dedicato ai "Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale", al comma 3, stabilisce che "Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220". Il comma 4 affida, inoltre, all'AgCOM il compito di monitorare l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale. Anche l'art. 42, concernente le piattaforme di condivisione video e relativo alle "Misure di tutela", contiene un riferimento all'alfabetizzazione mediatica; al comma 7 prevede infatti che "I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a: (...) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti".

Non vanno dimenticate, infine, le campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione ex art. 3 della legge 29 maggio 2017 n. 71, da realizzare in collaborazione con i principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa, anche coinvolgendo primariamente i servizi socioeducativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole e i diversi progetti di sensibilizzazione e formazione dedicati al tema da parte delle istituzioni, sia a livello locale che nazionale, tra cui:

- il progetto del Safer Internet Centre italiano *Generazioni connesse* per la promozione di un uso sicuro e positivo del web, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma *Connecting Europe Facility* e coordinato dal Ministero dell'Istruzione, che promuove un uso positivo e consapevole degli strumenti digitali, attraverso: attività di formazione (in presenza e *online*) rivolte ad insegnanti, ragazzi, genitori, educatori e attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con partner istituzionali;
- la Campagna educativa itinerante sui temi dei *social network* e del cyberbullismo *Vita da social*, realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha raggiunto oltre 2 milione di studenti sia nelle piazze che nelle scuole, 220.000 genitori, 125.00 insegnanti per un totale di 17.000 Istituti scolastici, 300 città raggiunte sul territorio.

Il quadro appena tracciato dimostra che il nostro Paese ha intrapreso un percorso finalizzato alla promozione e realizzazione di interventi di educazione al digitale ed all'approntamento di garanzie e tutele per la vita dei minori in rete.

Tuttavia, come rappresentato da Agia, nonostante gli evidenti sforzi compiuti dalle Istituzioni, i ripetuti segnali d'allarme lanciati dagli esperti in merito alla crescita esponenziale di effetti patologici riscontrati nel rapporto tra minori e *social network* e la presenza sulla rete di minori di età sempre più precoce, dimostrano che è necessario fare di più.

Da questo punto di vista, in relazione alle misure già presenti nel nostro ordinamento dedicate ai minori ed agli adulti di riferimento, quali le campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione, i programmi scolastici di educazione al digitale e gli interventi di co-regolamentazione avviati tra istituzioni ed operatori, è opinione di questo Tavolo che occorra intensificare le attività in corso e prestare maggiore attenzione sui diversi fronti.

Il primo riguarda la *riduzione dei tempi di intervento*. Infatti, se è vero che i fenomeni socioeconomici connessi allo sviluppo del mondo digitale presentano dinamiche evolutive particolarmente sostenute e che, pertanto, risulta spesso impossibile agire con congruo anticipo per assicurare le giuste tutele contro gli effetti indesiderabili che ne conseguono, è anche vero che i tempi di adattamento della politica e dell'ordinamento risultano talvolta troppo lenti e inadeguati a coglierne per tempo gli aspetti più critici. Basti pensare al tardivo recepimento delle citate direttive in materia di servizi di media audiovisivi e comunicazioni elettroniche che, oltre all'avvio di una procedura di infrazione, ha

comportato un notevole ritardo nell'aggiornamento della disciplina sui servizi di media audiovisivi e sulle piattaforme di condivisione dei contenuti generati dagli utenti, proprio nel momento in cui è risultata più sostenuta l'evoluzione del mercato e la domanda di protezione degli utenti più vulnerabili. Lo stesso dicasi rispetto alla piena applicazione della legge 71/2017 che, dalla sua approvazione, non ha ancora visto il lancio di importanti misure, quali il *piano integrato di azione* e il *codice di co-regolamentazione* a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*.

Il secondo aspetto sul quale intervenire è quello della promozione di un maggior *coordinamento interistituzionale* tra i diversi attori in campo e tra le diverse misure previste dall'ordinamento, razionalizzando e, ove necessario, potenziando gli interventi per assicurare un maggiore coerenza ed efficacia alle iniziative da intraprendere, anche tenendo conto delle modalità e dei tempi di risposta degli operatori che non possono essere destinatari di misure frammentarie o stratificate. Su questo fronte sarebbe opportuno partire da un monitoraggio di tutte le iniziative in corso e procedere ad una valutazione integrata degli esiti raggiunti, sia in termini di copertura dei target di riferimento che di efficacia degli interventi.

Il terzo fronte riguarda *l'ampliamento e l'opportuna segmentazione dei diversi target* per l'impiego di canali e linguaggi adeguati alle diverse caratteristiche che essi presentano. Da questo punto di vista è necessario potenziare gli interventi di sensibilizzazione, soprattutto nei confronti degli adulti di riferimento, e articolare opportunamente quelli rivolti ai minorenni, tenendo conto delle diverse fasce d'età, in modo da sfruttare al meglio i diversi e più diffusi canali di comunicazione ed i particolari linguaggi che utilizzano.

Una costante emersa sia dal dibattito interno ai componenti del tavolo sia dal confronto con gli esperti che a vario titolo sono stati auditi, è proprio la necessità di un forte coinvolgimento delle famiglie. Gli interventi rivolti a questa fascia di pubblico, infatti, risultano particolarmente urgenti e significativi in quanto i genitori sono chiamati a esercitare pienamente la loro responsabilità genitoriale, anche nei confronti del mondo digitale, al fine di non lasciare completamente esposti i minorenni ai rischi che presenta l'interazione con le piattaforme e la rete in generale.

Già oggi, la gran parte degli operatori mettono a disposizione degli adulti diversi strumenti per accompagnare i giovani nell'esperienza digitale. Si tratta di sistemi di controllo parentale, limitazioni di funzionalità potenzialmente dannose e disabilitazioni di applicazioni non adatte ad utenti di giovane età. Strumenti, tuttavia, spesso ignorati a causa della mancata conoscenza o difficoltà di utilizzo degli stessi.

Occorre quindi fornire supporto agli adulti²⁶ sia dal punto di vista tecnico, affinché vengano abilitati all'utilizzo di strumenti di protezione essenziali per chi svolge una funzione educativa, ma anche e soprattutto affinché siano pienamente consapevoli dell'impatto che produce l'uso delle tecnologie digitali sul naturale ed equilibrato sviluppo psicofisico dei ragazzi.

La formazione rivolta agli adulti di riferimento deve essere pertanto orientata a comprendere ed affrontare in modo adeguato un'ampia gamma di fenomeni e comportamenti potenzialmente dannosi, a cominciare da quelli posti in essere dagli stessi genitori che devono essere i primi a dare un buon esempio assumendo comportamenti più equilibrati e rispettosi dell'identità e dell'immagine dei minori, ad esempio rinunciando a porre in essere azioni di c.d. *sharenting* di immagini dei figli sin dalla più tenera età; ma anche riguardo alla consapevolezza delle conseguenze della cultura della sovraesposizione e della competizione sulla formazione dell'identità e sui comportamenti dei minorenni, così come rispetto a molti altri fenomeni che è necessario conoscere per comprenderne le caratteristiche e le dinamiche in modo da evitare che possano produrre effetti, anche molto gravi, sulla sicurezza ed il corretto sviluppo mentale, fisico e morale, come il cyberbullismo, il *grooming*, le *challenges*, il *revenge porn*, il *sexting*, il *body shaming*, il *trolling*, ecc.

Obiettivi ambiziosi, ma irrinunciabili, che non è possibile raggiungere ricorrendo unicamente alle consuete campagne istituzionali di sensibilizzazione diffuse attraverso i media tradizionali, ma che vanno concepite come interventi di vera e propria educazione al digitale degli adulti, da realizzare in modo integrato attraverso diversi canali e strumenti, anche in collaborazione con operatori della rete e dei *social network*, sempre più utilizzati anche dagli adulti.

In questo senso, al fianco delle iniziative di sensibilizzazione e informazione di primo livello, da realizzare anche attraverso campagne di comunicazione istituzionali sui media tradizionali, è ipotizzabile la realizzazione di una piattaforma *online* specificamente dedicata agli adulti da sviluppare in collaborazione tra istituzioni, media ed operatori, per far fronte alle esigenze formative di questo particolare pubblico, attraverso il contributo di esperti del mondo digitale, sociologi, psicologi, pedagoghi.

Nella stessa prospettiva, l'iniziativa potrebbe assumere una valenza anche nei confronti dei docenti chiamati alla realizzazione degli interventi dedicati all'educazione di bambini e adolescenti al corretto uso del digitale e alla consapevolezza digitale rafforzando le azioni intraprese in attuazione della

²⁶ Dal contributo del Consiglio nazionale degli Utenti - C.N.U., "Promuovere e intensificare la creazione di programmi di sensibilizzazione e formazione dedicati agli adulti di riferimento. Tutte le principali indagini, anche di carattere internazionale, sottolineano come sia ancora marcato il *gap* relativo alle competenze digitali tra i minori e gli adulti. In tal senso non sempre il minore vede nell'adulto un punto di riferimento perché lo giudica come non "esperto" del tema. È pertanto urgente dare all'adulto strumenti e competenze per aiutare e supportare il minore in modo positivo e costruttivo nel suo processo di crescita, anche all'interno dei mondi digitali. La promozione di programmi formativi dedicati alla Cittadinanza Digitale può essere un'utile soluzione a riguardo affidandosi ad esperti del settore per i quali sia previsto un continuo aggiornamento in materia".

legge n. 92/2019 che prevede nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica l'educazione alla cittadinanza digitale. Un servizio mirato, quindi, che raccolga contributi esplicativi dal taglio pratico, corredati di testimonianze e dati ufficiali sui fenomeni, anche affiancati da help line di orientamento e assistenza.

Parallelamente alle iniziative di educazione al digitale già avviate dalle istituzioni scolastiche, rispetto alle quali sarà necessario attendere dalle amministrazioni competenti una valutazione di impatto sull'approccio alla tematica fin dal primo ciclo di istruzione, appare opportuno riflettere sulle possibili iniziative integrative da adottare nel breve periodo per far fronte a specifiche ed urgenti necessità. In particolare, quelle di sensibilizzazione rivolte al particolare segmento del pubblico dei ragazzi che possono esprimere autonomamente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per l'accesso ai servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'art. 2-*quiquies* del Codice *privacy*.

Su questo piano, dall'esame delle soluzioni adottate dagli operatori e dalle relazioni degli esperti in audizione, è emersa la necessità di promuovere interventi straordinari di comunicazione volti ad assicurare la piena consapevolezza dei minori agli effetti prodotti nella loro sfera giuridica e sociale dal rilascio di tali autorizzazioni, anche in quanto correlate al tema della verifica dell'età per l'accesso alle piattaforme. Iniziative che dovranno essere valutate tenendo conto di alcuni assunti generali che contraddistinguono il pubblico dei minorenni.

A differenza dei pubblici di riferimento afferenti al mondo degli adulti, quella dei minorenni richiede ulteriori segmentazioni in ragione delle sensibili differenze cognitive e comportamentali che emergono in relazione alle differenti classi di età di appartenenza. Da questo punto di vista, in relazione alle finalità di comunicazione ipotizzate, sembra opportuno partire dal segmento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Non solo perché si tratta di un pubblico che deve essere preparato ad esercitare un diritto riconosciuto nel nostro Paese a partire dal compimento dei 14 anni. Ma anche perché, a partire da tale fascia di età, i ragazzi si possono considerare sufficientemente capaci di sviluppare una corretta comprensione dei messaggi dedicati al tema.

Per garantire l'efficacia delle iniziative comunicazione rivolte a questo tipo di pubblico, è necessario considerarne attentamente le caratteristiche. Questa fascia di minorenni, che fa parte della c.d. *Generazione Z*, è cresciuta in un mondo caratterizzato dalla presenza di *devices* digitali che li hanno accompagnati in ogni esperienza, condizionandone fortemente il loro modo di interagire. I nuovi media, gli *smartphone*, i *tablet* e le *console* sono parte integrante della loro vita e vengono utilizzati quotidianamente per far fronte ai loro interessi, sviluppare relazioni, informarsi, studiare, esprimere la loro creatività.

Occorre quindi andare oltre le consuete formule di comunicazione di servizio e/o istituzionale ed evitare toni burocratici o paternalistici. Questo non vuol dire escludere completamente i media

tradizionali, ma è chiaro che non si può prescindere dal digitale e dalle forme di comunicazione per loro più familiari e rappresentative, per coinvolgerli attraverso modalità di partecipazione e interazione su più fronti, inserendo nel processo dialettico comunicativo figure che fanno parte del loro mondo e in grado di interpretare efficacemente le loro istanze e i loro bisogni.

Allo stesso tempo, non è sufficiente veicolare messaggi e informazioni puntando solo sull'appeal dei personaggi a vicini ai ragazzi, come i *blogger* o gli *influencer*, ma è necessario porre alla base una nuova modalità di dialogo per interagire con loro rendendoli attori partecipi dei percorsi da intraprendere.

Occorre quindi coinvolgerli offrendo occasioni di ascolto e partecipazione finalizzate a renderli parti consapevoli delle loro scelte, anche attraverso consultazioni *online*, giochi educativi e contest da realizzare in collaborazione con gli stessi operatori della rete, affinché si inneschi un processo di condivisione degli obiettivi di comunicazione capace di favorire la favorevole valutazione ed efficacia dell'iniziativa.

Un'opportunità che può decretare il successo o l'insuccesso di un intervento dedicato ai ragazzi, soprattutto di quelli che appartengono a questa fascia d'età, facendo leva sulla valorizzazione della loro attitudine a vivere i media in modo attivo e sulla loro capacità di costruirli come creator, discuterne, creare trend e definirne l'agenda. Ma anche una risposta ad un preciso diritto: quello di ascoltare i minori nelle questioni che li riguardano sancito dall'art. 12 della Convenzione di New York e dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE. Un diritto di cui gli adulti dovranno sempre più tenere conto. Anche nel mondo digitale.

5.4. Una nuova *governance* per il coordinamento degli attori istituzionali

Il lavoro svolto dal Tavolo ha posto in evidenza le molteplici iniziative adottate da ciascuno degli attori (istituzionali e non) coinvolti nel compito di protezione dei minori *online* e ha consentito un puntuale esame delle specifiche competenze in materia attribuite in particolare alle Autorità componenti del Tavolo.

Sul primo aspetto, è emerso il grosso limite che accomuna quasi tutte le iniziative che si rivelano sovente episodiche, isolate, promosse da uno solo degli attori coinvolti e, quindi, non coordinate con le esperienze e le azioni già intraprese dagli altri *stakeholders*. Diversamente, come osservato anche dagli auditi, appare opportuno un agile coordinamento con l'obiettivo di contrastare il più efficacemente e ampiamente possibile il diffondersi di fenomeni che pongono a rischio in minori *online*.

Sicché, sul secondo profilo, è stato osservato come, da parte loro, i *policy-makers* dovrebbero predisporre strumenti regolatori e sanzionatori chiari ed efficaci, nonché coordinare e dirigere gli sforzi individuali per la completa realizzazione delle attività che il progresso societario e tecnologico obbliga ad intraprendere.

Purtroppo, la protezione dei minori *online* si scontra con la frammentarietà del quadro giuridico e la mancanza di risorse dedicate. Eppure, lo sviluppo di un'adeguata legislazione ed una correlata agile regolazione costituisce il primo fondamentale passo da compiere per il raggiungimento di un programma condiviso e coeso di protezione dei minori.

Difatti, l'endemico ritardo del legislatore costretto a rincorrere le più rapide evoluzioni tecnologiche, da un canto finisce per rendere più complessa la fissazione di regole certe e durature e, dall'altro, sollecita l'adozione di strumenti normativi (e regolatori) più agili e flessibili.

Al riguardo, si è ritenuto opportuno individuare, nell'ambito delle Autorità di regolazione ed alla luce delle competenze specifiche di ciascuna, un organismo *ad hoc* capace di seguire il passo veloce dell'evoluzione tecnologica con finalità di monitoraggio costante e periodica relazione di analisi sui fenomeni del mondo digitale legato ai minori *online* e sull'efficacia della normativa vigente con l'obiettivo di creare un sistema normativo e di controllo vivo, mobile e flessibile.

Pertanto, il Tavolo propone l'istituzione di una *Unità di coordinamento* in materia di tutela dei diritti dei minori *online*, composta da rappresentanti delle Autorità di regolazione già operanti nel settore e già partecipanti a questo Tavolo, ciascuna per la parte di propria competenza, in modo tale da garantire - grazie anche ad una conoscenza ad ampio spettro dei temi in parola - tempestivo intervento con forme agili di azione, essendo Autorità dotate ciascuna di specifici poteri.

La proposta si fonda sul convincimento che l'occasione di lavoro corale favorisca il coordinamento fra azioni e, quindi, l'efficacia, la tempestività e l'incisività delle medesime, nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuna Autorità.

Si tratterebbe, in altri termini, di una sede di confronto e reciproca consultazione fra Autorità, ciascuna per le parti di propria competenza, per segnare un fronte comune e rafforzato nei confronti dei soggetti passivi degli obblighi e delle misure legislativamente previste.

In particolare, la proposta *Unità di coordinamento* rappresenta l'organo di coordinamento e di impulso in materia di tutela dei minori *online*.

L'Unità verrebbe dunque istituita presso il Ministero della giustizia, coordinata dal Ministro o da un Sottosegretario delegato. Vi prendono parte l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. In relazione a specifiche esigenze e in dipendenza della tematica affrontata, alle sedute del tavolo di coordinamento

possono essere inoltre invitati a partecipare soggetti pubblici o privati al fine di acquisire ulteriori informazioni, pareri o proposte.

La proposta *Unità di coordinamento* in particolare:

- svolge un monitoraggio costante dei fenomeni del mondo digitale legato ai minori;
- elabora indirizzi in materia di tutela dei minori *online* e propone misure idonee e proporzionate volte ad assicurare la tutela dei minori;
- individua, anche sulla base di segnalazioni, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle disposizioni normative e delle rispettive misure attuative e propone rimedi tesi a superare le disfunzioni individuate al fine di garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;
- riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati;
- promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;
- promuove accordi e protocolli di intesa (ad. esempio tramite la sottoscrizione di Carte dei valori in regime di co-regolazione *ex ante*) con gli operatori privati del settore di riferimento in materia di tutela dei minori *online*;
- promuove attività di informazione, comunicazione, educazione e sensibilizzazione per un corretto utilizzo delle piattaforme digitali.